TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0534**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Collezione Toppo

Letteratura e Storia del Friuli

526-542

N. 534

Dissertazione

del K. Fabrizio Daniele Avv.to Fiscale sulli Feudi Giurisdizionali della Patria

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Ill.mo Sig.r Luogot.e Sig.r Sig.r e Pron Col.mo

Girolamo Venier

Sta la Ser.ma Republica un amplo patrimonio di Feudi in questa Patria, li quali siccome sono differentissimi di specie, cosi erano già di qualità diverse, e quasi affatto contrarie fra la medesima specie - Ma, o sia stato per la loro moltitudine o per certa apparente somiglianza fra l'istesse loro qualità, o piuttosto per l'oscura intelligenza delle clausole, e delle forme espresse nelle antiche jnvestiture, pare che quelle abbino fatto notabilissima alterazione, dopo che la Patria venne sotto il felicissimo Dominio della Ser.ma Repub.a con evidentissimo pregiudizio della Maestà del Supremo Mag.to dell'Ill.mo Luogot.e con manifesto danno dell'utilità di Sua Serenità, e con notabile lesione degl'interessi de particolari. Al che avendo l'Ecc.mo Senato ne passati tempi applicato l'animo, ha promulgato molte Leggi in diverse occasioni e prescritte molte regole nella rinovazione dell'jnvestiture per venire in sicura cognizione della verità, e particolarmente per sapere se le Giurisdizioni, che indifferentemente sono esercitate da tutti li Feudatarj con mero, e misto jmperio fossero state legittimamente ottenute, o piuttosto dagli autori de medesimi Feudatarj usurpate - Ma sebbene sopra ciò sono state fatte sempre grandissime considerazioni con l'assistenza di prestantissimi, e consumatissimi Giurisconsulti, ad ogni modo però non è mai stato conseguito quel perfetto fine, al quale furono dalla sapienza Pubb.a indrizzate - Di che è stata cagione principalissima (mi sia lecito il dirlo) il non aver avuto informazione delle diverse qualità dei Feudi, de Feudatarj, e delle loro Giurisdizioni nascoste sotto gli Enigmi delle parole, e sotto le varie forme dell'jnvestiture antiche - Ne deve perciò esser attribuito ad alcun minimo mancamento degli Ecc.mi Fiscali che degnamente assistono all'Off.o Ill.mo de Feudi, nell'jnclita Città di Venezia, percioché se bene sono sempre stati famosissimi giurisconsulti, e intendentissimi delle consuetudini Feudali,

non

non era però possibile, ch'essi avessero quella intelligenza, che si richiedeva per conoscer, e distinguer perfettamente le differenze, e diversità de sudetti Feudi, e delle Giurisdi=zioni di questa Patria, essendo che quelle sono state sino a quest'ora agl'istessi Giurisd.ti del Friuli, non che a loro nascoste, ed è regola indubitata di ragione, che nella mate=ria Feudale s'attende la consuetudine del luogo, nel quale sono situati li Feudi, e non quella del luogo, ove sono con=cesse l'investiture.

Onde avendo di nuovo l'Eccmo Senato prudentemen=te deliberato di voler finalmente penetrare la verità di negozio sì importante, e di tante conseguenze, ha quello ap=poggiato alla somma prudenza, ed all'esquisita diligenza di V. S. Illma con sicura speranza di riportarne quel frutto, che fu sempre da S. Ser.tà sommamente desiderato, e perciò con Ducali 22. Xbre 1629. ha graziosamente comesso, che con ogni sollecitudine, e con ogni suo spirito procuri esat=tamente d'informarsi di tutti li Feudi, che sono nel Friu=li sotto la sua Superiorità con chiara distinzione delle loro Entrate particolarmente, e Giurisdizioni, penetrando in oltre con quelli mezzi, e vie li pareranno espedienti, se ne fossero state occultate, o in altra maniera usurpate, facendo che ne venghino alla pubblica notizia, e sia levata ogni fraude, e pregiudizio, che fosse stato fatto al pubblico interesse.

Per il che avendo V. S. Illma fatto sapere con sue Let=tere espresse a tutti li Feudatarj che hanno voce nel Par=lamento la volontà dell'Eccmo Senato, e comesso a ciascuno, che dovesse presentare nella sua Cancell.a tutte le antiche e moderne investiture de suoi Feudi, e delle sue Giurisdi=zioni con nota distinta di luoghi, di beni, dell'utilità, benefizj, emolumenti, frutti, e rendite a quelle spettanti, ed anco delle condanne pecuniarie d'anni 10. in qua con quanto d'avvantaggio viene da S. Ser.tà ricercato.

Si è poi V. S. Illma compiaciuta, che io come Avvocato Fiscale di questa Camera dovessi con particolar intenzione far

50

sopra ciascuna Investitura quelle più accurate, e diligenti considerazioni, che io stimassi convenienti per la reintegrazione delle pubbliche ragioni, soggiongendomi in oltre, che principalmente dovessi io esplicarle gli abusi, e li pregiudizj cagionati dall'usurpazione delle Giurisdizioni così alli Publici come alli Privati interessi, con l'accennarle insieme quanto stimassi conveniente per la loro reintegrazione, acciochè Ella poscia col suo prudentissimo giudizio dovesse farne a suo tempo sopra ciascun particolare quel riflesso, che l'urgenza, e la gravità del negozio richiede. Al che mi sono volentieri accinto, e sebbene io mi conosca privo di quella cognizione, ed intelligenza, che si richiederebbe per discorrer, e trattare perfettamente questa materia, mi giova però di sperare, che queste mie fatiche (quali saranno) accompagnate da un ardentissimo desiderio di giovare a Publici interessi debbano esser dalla grande umanità di V. S. Illma caramente gradite, accertandola frattanto, che io fino a quest'ora con particolar studio, e col rivoglimento delle più antiche Scritture che sono riservate ne Publici Archivj della nostra Città ho procurato di trovare lume sicuro, che mi sia scorta per arrivare alla perfetta cognizione della verità, sicchè se fosse piacciuto alla Divina Bontà di concedermi tanto di forza all'ingegno, e di facondia alla lingua, quant'io professo di prontezza d'affetto, e di sincerità di fede, non avrei per certo lasciato, che desiderare per incontrar pienamente il gusto, e l'intiera soddisfazione di V. S. Illma come dell'Eccmo Senato. E per dar principio col favore dello Spirito Santo ad una così importante materia, ho stimato bene di divider in 4. parti principali la presente mia informazione con l'ordine, che segue.

Nella prima investigaremo l'origine, le specie, le qualità così dei Feudi, come dei Feudatarj e delle loro giurisdizioni, ed anco gli obblighi ed i carichi, a quali essi erano tenuti alli Patriarchi così in tempo di pace, come di guerra.

Nella 2da esaminaremo ciascuna investitura separa-

tamente inquirendo la propria natura, e le qualità parti=
colari di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisdizione, osservando
l'usurpazioni, che di quelle fossero state fatte, ed insieme=
ancò le particolari occultazioni de Beni Feudali.

Nella 3ª considereremo li disordini, li pregiudizj
e li danni pervenuti dall'usurpazione delle Giurisdizioni,
così alli Publici, come alli privati interessi.

Nella 4ª acceneremo alcune cose circa la reinte=
grazione così delle Giurisdizioni, come de Feudi, e con tal
occasione ancora soggiungeremo alcune particolari consi=
derazioni sopra le specie de Feudi Censuali per trovar modo
di reintegrar la Magª Camera Fiscale delle partite degli Affit=
ti, e de Livelli a quella dovuti, e fatti inesigibili.

Parte Prima.

L'origine de Feudi delli Castelli, e delle Giurisdizio=
ni di questa Patria è stata fino a tempi presenti involta
in molta oscurità per non esser stato chi col lume d'al=
cun discorso, o trattato particolare l'abbia in alcuna parte
dilucidata; onde prima, che io mi sia accinto alla sua di=
chiarazione ho voluto pigliare quasi a prestanza alcun lu=
me dagl'Istorici e dai Giurisconsulti, che de Feudi hanno
ragionato in universale, e insieme anche dalle Scritture della
Cancellaria de Patriarchi antiche, quali in parte si conser=
vano oggidì nell'Archivio della Nostra Città.

E perchè due sono le specie principali dei Feudi
di questa Patria, l'una, che dei Feudi semplici, e censuali
vien detta, l'altra, che de Feudi retti, e legali vien chiama=
ta. Procurerò d'investigare l'origine vera così dell'una come
dell'altra separatamente per non confonder le materie, poi=
chè l'una, e l'altra ha bisogno di grandissima applicazio=
ne per gl'interessi di S. Serᵗᵃ Nel che io mi sforzerò d'usare
ogni brevità possibile per non attediare senza tralasciare pe=
rò le cose più necessarie, e di magʳ considerazione.

E perciò lasciando da parte le varie opinioni de più

No

Nobili Autori d'Istorie, e di Feudi, dico, che la più universale è quello, che li primi institutori de Feudi in Italia, e particolarmente in questa Provincia del Friuli fossero i Longobardi; i quali partiti dalla Germania con Alboino loro Re per venire ad occupare l'Italia, giunti alli confini di questa Patria, che fu sempre porta aperta, e patente a tutti li Barbari, non fu gran fatto, che s'impadronissero d'essa senz'alcuna difficoltà, o contrasto de Paesani, della quale volle tosto Alboino assicurarsi del Dominio col creare primo Duca del Friuli Gisulfo suo Nipote, e col scacciare gli Originarj, e li nativi Abitatori spogliandoli di tutte le loro sostanze, e quelle distribuendo fra le sole genti Longobarde concesse loro le Case, e li terreni gratis sotto nome di Livello instituendo in tal maniera una nuova specie di Feudo, per il quale obbligò ciascun possessore a pagar certo annuo Censo alla Corte del Duca, ed a ricever da lui l'Investitura col prestare il giuramento di fedeltà. Questa specie di Feudo fu estesa quasi sopra tutti li terreni, e quasi sopra tutta la maggior parte delle Case, ch'erano in quei tempi in tutti li Territorj del Friuli, e per facilitare l'esazione de Censi, fuvono instituiti Gastaldi in diversi luoghi della Patria, e l'Esattore Generale del Duca era chiamato Tesoriero. Continuarono questi istessi Censi ad esser pagati nell'istessa forma anco alli Patriarchi, che successero alli Longobardi nel Dominio del Friuli, e dopo dei Patriarchi hanno similmente continuato, e continuano oggidì pure nell'istessa forma ad esser corrisposti alla Ser.ma Republica mediante l'Ecc.mo Tesoriero, che riscuote l'esazioni da ciascun Gastaldo (che questi stessi nomi si conservano ancora) quali hanno gli obblighi medesimi, e le medesime prerogative che avevano già essi al tempo de Patriarchi come prima. Non solamente furono introdotti nel Friuli questi Feudi dalli sudetti Longobardi, ma nell'altre Provincie ancora dell'Italia, che dopo furono da loro occupate, siccome fra gli altri Marino Frevia gravissimo Giurisconsulto Feudista. Più oltre al tempo delli medemi Longobardi, è cosa certa, ch'erano stati edificati Castelli, i quali

sono oggidì posseduti da Castellani, e da altri Feudatarj del Friuli, siccome si comprende da quello disse Virgilio nel 3º della Georgica.

Castella in tumulis, et penes arva Timavi.

E più chiaramente poi dall'Istoria di Paolo Diacono il quale nel 4º Libro de Gestis Longobard: cap. 38. dice, che nel tempo, che Cacano Re degli Unni con suo grossissimo esercito assalì, e prese il Friuli, li Longobardi, che in esso si ritrovavano si ridussero nelle Forterze di Cormons, Osoppo, Artegna, e Gemona, e negli altri Castelli, sichè facendo menzione d'altri Castelli, dimostra manifestamente, che quelli erano fin'allora fabbricati.

Al che s'aggiunge il Privilegio d'Enrico 3º Imperatore concesso al Patriarca Popone l'anno 1040, nel quale espressamente sono nominati li Castelli.

Dopo il qual tempo ebbero origine li Feudi, che sono chiamati retti, e legali, che sono della 2da specie, e questi principalmente sono posseduti da Feudatarj che hanno voce in Parlamento. Perciochè essendo li Patriarchi fatti Padroni de' Vescovati, dell'Abbazie, delle Pievi, dei Monasterj, e di tutti li Castelli, ed insieme anco delle Ville, e delle possessioni, e di quanto si conteneva nella Patria in virtù della Donazione fatta alla Sedia Patriarcale così dall'Imperatore Carlo Magno, come da Otton primo, Ottone 2º, ed Enrico 3º e da altri Imperadori pensarono li Patriarchi stessi di stabilire il loro Dominio in essa Patria con distribuire in Feudo a diverse qualità di Persone i Luoghi, e li Castelli quasi tutti, che in essa si ritrovavano, onde volsero principalmente, che li Feudatarj fossero di due qualità diverse, e distinte fra di loro, cioè Ecclesiastici, e Laici e questi di quatro qualità altresì diverse l'una dall'altra, cioè Comunità, Liberi Abitatori, e Ministeriali - indi assegnando li Feudi secondo le diverse qualità de Feudatarj, imposero a ciascuno varj, ma proporzionati Carichi, e servizj da prestarsi così in tempo di pace, come in tempo di guerra, e così alla sede Patriarcale, come al me

de

demo Patriarca e di tutte queste diversità di Feudatarj fu-
poscia formato il corpo del Parlamento, nel quale per mem-
bri distinti, e separati intervenivano Prelati, Comunità, Abi-
tatori, e Ministeriali-

Di tutte le sudette qualità di Feudatarj altri erano, che
avevano li Feudi con le Giurisdizioni, e la voce nel Parlamen-
to, altri, che avevano il Feudo con la voce nel Parlamento senza
alcuna Giurisdizione, altri, che avevano la Giurisdizione con
la voce senza il Feudo, altri che avevano la voce sola senza Giu-
risdizione e senza il Feudo (senza Feudo intendo senza Ca-
stello o altro stabile Feudale perchè anche la sola voce nel
Parlamento si riconosce per Feudo-

Vi era anco un'altra qualità de Feudatarj, li quali
non avevano nè Feudo, nè Giurisdizione, nè voce in Parla-
mento, ma avevano solamente alcuni giorni dell'anno una
certa prerogativa di custodire le Feste, come si vede nella Co-
stituzione della Patria-

E fra quelli, che avevano la Giurisdizione, altri erano
che avevano questa con mero, e misto impero, ed altri
che avevano la Giurisdizione semplice col Garrito-

Queste qualità distinte di Feudi, e di Giurisdizioni si
conosceranno chiaramente dalla forma delle loro Investi-
ture così nelle parole, come nel modo, col quale diversamente
solevano esser concesse dalli Patriarchi, come dichiararemo
in altro luogo-

Dei Prelati sono ancora oggidì li stessi nomi nel Par-
lamento, ch'erano al tempo de Patriarchi, eccetto quello del
Capitolo di Cividale-

Delle Comunità sono levati quello d'Aquileja, di Civi-
dale, di Marano, ma ne sono però aggiunti degli altri, i
quali al sudetto tempo erano cogli Abitatori chiamati-

Quelli di Liberi, di parte degli Abitatori, e di tutti li
Ministeriali sono affatto oggidì derogati nel Parlamento
e trasformato in un solo de Nobili Castellani-

Fra le predette tre qualità di Feudatarj, cioè Liberi, Abi-

ta-

tatori, e Ministeriali; li Feudatarj liberi possedevano Feudi retti, e legali spettanti a Maschj solamente con la Giurisdizione col mero, e misto jmpero-

Gli Abitatori veramente, e Ministeriali possedevano Feudi retti, e legali spettanti non solo a Maschj, ma anco alle femmine, ed avevano questi la Giurisdizione con Garito.

Di Feudatarj Liberi due erano le qualità; una di Liberi assolutamente, l'altra di Liberi, e Ministeriali insieme.

Delli Liberi assolutamente due sole erano le Famiglie, cioè Co: di Prata, e Co: di Porcia.

Di Liberi, e Ministeriali assieme erano quatro altre famiglie, cioè Co: di Polcenigo, Consorti di Castellerio, la quale è estinta, Consorti di Villalta, la quale similmente è estinta, e Consorti di Strassoldo-

Gli altri tutti indifferentemente, ed indistintamente erano Abitatori, o Ministeriali ovvero Abitatori, e Ministeriali insieme. Non includo la Famiglia di Savorgnano, perchè questa è stata eminentissima in ogni tempo, e separata da tutte le altre di qualsivoglia qualità, siccome lo dimostra chiaro l'esperienza, essendo questa sola stata conosciuta meritevole d'esser aggregata fra le Patrizie della Serma Repubca

Fra le ministeriali erano quatro famiglie principali, cioè che avevano li principali Ministerj, Consorti di Cucagna, quali sono distratti in quatro Colonelli, cioè Zucchi, Freschi, Partistagni, e Valvasoni. Questi si chiamavano Camerarj, perchè avevano carica di guardare la Camera Patriarcale, particolarmente in tempo di Sede Vacante-

Consorti di Spilimbergo, quali erano detti Pisterni, ovvero Canevari, ed il loro ministerio era di custodire la Caneva del Patriarca-

Consorti di Murùzzo, e Fricano venivano chiamati Mareschalchi, e Velliferi, perchè portavano la Bandiera Patriar-

ca

cale in tempo di Guerra, e perchè erano obbligati aver cura della stalla del Patriarca.

Consorti di Prampero, quali si chiamavano Maestri di Cucina, ed il loro Ministerio era la Sopraintend.a della Cucina.

Li Ministerj degli altri erano di minor qualità, e si vedevano espressi nelle investiture di ciascuno.

Con la sopradetta divisione di nome, e qualità di Feudatarj, e con l'istesso sopradetto ordine furono essi chiamati nel Parlamento, ed in esso distribuiti a ciascuno gli Uffizj e li Carichi separatamente, finchè la Patria venne sotto il felicissimo Dominio della Ser.ma Repub.ca dopo del qual tempo si confermò alcune volte ne Parlamenti il nome dei Liberi separato dagli altri, come prima, si cangiarono però subito quelli de Ministeriali, ed Abitatori in un'altro Nome solo di Nobili, siccome particolarmente si legge nel Parlamento, che fu celebrato l'anno 1423. 13. Maggio alla presenza dei Mag.ci e Gen.si Giacomo Trevisano Luogot.e della Patria, Nicolò Zorzi Conseg.o Pietro Loredan Capo di Cons.o Andrea Contarini Capo di Terra ferma mandati ad assistere dalla Ser.ma Repubblica. Col tempo fu poi anco abrogato il nome de Liberi, e con l'aggiunta di quello de Nobb. ad un altro de Castellani furono essi tutti confusi insieme, e senza distinzione chiamati tutti Nobili Castellani nei Parlamenti, col qual nome continuano oggidì a chiamarsi in tutte le funzioni.

Con la mutazione de sudetti nomi fatta nei Parlamenti commciorono in un'istesso tempo le trasformazioni delle qualità delle Giurisdizioni presa per avventura occasione dalla mutazione del novo Prencipe, congiontura per certo molto opportuna, perchè la Seren.a Repub.ca zelante d'esercitare le promesse fatte alla Patria tutta di non introdur novità, ma di conservar a tutti li loro Privilegj, aveva allora espressamente comesso agl'Ill.mi Sig.ri Rappresentanti, che dovessero concedere a ciascun Feudatario l'investiture de Feudi,

e

e delle Giurisdizioni con quelle stesse ragioni, e privilegj, che gli erano prima state concesse da Patriarchi. Onde gl'Illmi Luogoti, che non avevano all'ora alcuna cognizione delle tante diversità, delle qualità de Feudi, e Giurisdizioni, concessero l'Investiture di tempo in tempo sotto buona fede, esprimendo però in ciascuna Investitura due clausole salutari, cioè et jure, quo antea cognoverunt a Revmis Patriarchis, e l'altra sine prejuditio Serme Reipcæ et quarumcumque personarum. -

La ragione, perchè nell'Investiture de Feudi, ch'erano prima d'Abitazione, o Ministeriale sia stata poscia inserta la clausola cum mero, et mixto Imperio, cioè dopo che la Serma Repca ebbe il dominio del Friuli, fu / per mio senso / oltre la confusione de nomi il non aver avuta allora intelligenza del proprio senso delle parole, e delle diverse forme, colle quali erano state concesse l'Investiture da Patriarchi a ciascun Feudatario secondo la diversa qualità de Feudi, che ciascuno possedeva. Perciochè nell'Investiture de Feudatarj liberi, e di quelli, chè giustamente esercitavano loro Giurisdizione col mero, e misto Impero al tempo sudetto de Patriarchi, si soleva espressamente dichiarare questa qualità di Giurisdizione con una delle sequenti Clausole, cioè jure recti, et legalis Pheudi cum mero, et mixto Imperio, overo cum omnimodo Jurisdictione temporali atque regalia, nec non mero, et mixto Imperio.

Ed oltre l'espressiva d'alcuna delle sudette Clausole, o d'altre simili denotanti il mero, e misto Imperio, solevano li Patriarchi a quelli, che ricevevano simili Investiture porger in mano spada nuda, e nell'altra una Bandiera rossa in segno vero della Potestà assoluta del sangue, e dell'ultimo supplicio, il che veniva espressamente notato in ogni Investitura, siccome ho io particolarmente notato nell'Investitura concessa dal Patriarca Nicolò al Vescovo di Concordia l'anno 1332 - 17. Maggio, nella quale si dice per Ensem extractum, et per Vexillum rubeum, ed in una all'Abbazia di Moggio l'anno 1336 - 12. Marzo, dove si dice per

Gla-

Gladium, et Vexillum - Il simile anco si legge nell'Investiture del sopradetto Patriarca concesse al Co: di Gorizia, e del Tirolo l'anno 1352 - 19 - Giugno, nella quale si legge cum tresdecim Banderiis albis, et rubeis ad armaturam suam; ed in un'altra del Co: di Prata dell'anno 1351 - 2 - 8bre, habens in manu Vexillum cum Sindone rubea: Quindi si vede, che con questa istessa maniera hanno continuato li Co: di Gorizia a ricever l'Investiture de loro Feudi, e delle loro Giurisdizioni anco dagl'Ill.mi Sr. Luogot.ti siccome fra le altre si legge in una dell'anno 1457 - 17 - Decembre, nella quale sono inserte le sudette parole: jure antiqui, recti, et legalis Pheudi cum vexillo serico rubeo, quod in sua gestabat manu pro suorum majorum solita dignitate, et preeminentia in signum vere libertatis et bolie -

Nelle Investiture veramente dei Feudi d'abitanza, e delli Ministeriali ai tempi de sudetti Patriarchi si diceva jure recti, et legalis Pheudi cum jurisdictione, et Garitu - Devesi notare, che la parola Garitu non ben intesa da chi non ha avuta cognizione della propria sua significazione ha cagionato gli Equivoci, dai quali sono pervenute molte usurpazioni di Giurisdizioni, percioche la voce Garit propriamente è stata a principio inserta per espressione di specie, o di qualità di Giurisdizione semplice, o mista diversa affatto dal mero Impero, che contiene tre specie, che sono Giurisdizione semplice, misto Imperio, e mero Imperio, e questa sola ha la potestà del sangue, e l'ultimo supplicio, e non può esser da alcuna persona legittimamente esercitata, se nelle Investiture non appare espressa la concessione del mero Imperio: onde dicono li Dottori, che sebbene in alcuna Investitura fosse detto cum omni Jurisdictione, et cum omnibus suis juribus, non però si dovrebbe intendere la Giurisdizione col mero Imperio - ma tornando all'intelligenza della parola Garith, dico, che questa è stata dichiarata alcune volte da Patriarchi medemi nell'Investiture degl'istessi Feudi d'Abitanza, o Ministeriali, siccome fra le altre si legge in quella de Consorti della Frattina dell'anno 1367. 17 Settem-

tembre con quelle parole espresse, usque ad sanguinem exclusive, e la Costituzione della Patria sotto la Rubrica 171. lo dichiara apertamente, oltre di che non lascia di ciò alcun dubbio l'interpretazione fatta dall'Ecc.° Cons.° di X.ci fin l'anno 1556. 22. Settembre sopra la Giurisdizione delli Formentini di Cividale nella Villa di Cravoredo. Ne resterò di dire (per esser la voce Garith Alemanna) che così appunto Ella sia stata altre volte interpretata dal Supremo Reggimento di Graz in contradditorio Giudizio fra il Capitanio di Gorizia da una, ed alcuni Giurisdizionali nei Luoghi di Ranzan, Zanfiza, e Novella posta nel corso dall'altra fin l'anno 1580. Per comprobazione delle cose tutte sudette si consideri il modo, con il quale li Patriarchi investivano gli Abitatori, ed i Ministeriali della Giurisdizione col Garito, il quale dimostra apertamente, quanto fosse ella diversa da quella del mero, e misto Imperio, periochè in simili Investiture, oltre l'espressione del Garito si doveva investire per fimbriam sue tunice, ovvero per Capuccium, ne mai si vede in alcuna di quelle altro modo d'investire.

Si aggiunge, che in detti Feudi d'Abitanza, o ministeriali, sebbene si chiamavano retti, e legali, passavano però (come abbiamo accennato di sopra) anco nelle femmine in diffetto de Maschj, siccome si vedono gli esempj non solo ne tempj dei Patriarchj, ma dopo anco, che la Patria venne alla divozione della Ser.ma Republica, e ne apparono sentenze, fatte dagl'Ill.mi Luogot.i, e dell'Ecc.° Cons.° di X.ci, e ne sono ancora dichiarazioni fatte da S. Ser.tà ex certa scientia.

Oltre di ciò questa stessa qualità de Feudi solevasi al tempo dei Patriarchi alienar in ragion di libero, e proprio, e si costituivano li Castelli stessi in Dote alle femmine con la qualità della Giurisdizione col Garito, anziche ne appajono note di Vendite di quelli fatte anco dopo li Patriarchi, cioè dopo, che la Ser.ma Rep.a ha il Dominio nel Friuli.

Ma quello, che risolve affatto ogni dubbietà e che fa apertamente conoscere, che li Feudatarj d'Abitanza, e ministeriali, che avevano la Giurisdizione col Garito, non potevano

in

in virtù d'essa esercitare quella col mero, e misto Jmperio, oltre le considerazioni di sopra fatte s'aggiunge la discussione espressa fatta dall'Jmperatore Federico 2.° fin l'anno 1238 - 12 - 8bre sopra l'esposizione del Patriarca Bertoldo, per la quale espressamente si proibisce sotto severissima pena a tutti li predetti Feudatarj della Patria, e dell'Jstria l'esercitare alcun atto di Giurisdizione, dove s'ingerisce pena di sangue, che s'aspettasse al mero, e misto Jmpero: Onde si vede, che se talvolta alcuno di loro tentava di dilatare la sua Autorità col far alcun atto spettante al mero Jmpero, era questo tale castigato dal Miniscalco del Patriarca, il quale solo aveva la Suprema potestà in tutto il Patriarcato, che così particolarmente si legge esser stato osservato l'anno 1374 - contro un Arquinio di Varmo imputato di delitto privato di Carcere per aver fatto metter in prigione, e tormentati alcuni Contadini della loro Giurisdizione in sprezzo, e pregiudizio della Superiorità del Patriarca, e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli.

E tanto per ora stimo dover bastare in questo loco per informazione delle specie de Feudi retti, e legali, e delle qualità così dei Feudatarj, come delle loro Giurisdizioni. Resta, che vediamo a quali obblighi fossero essi tenuti alli Patriarchi, così in tempo di pace, come di guerra, e per non tediar dico: che gli Abitatori erano tenuti abitare loco, et foco nelli Castelli a loro concessi, e di custodirli, come Ministri dei Patriarchi, e di restituirgli ad ogni suo piacere, e requisizione prontamente admetter in essi li Gastaldi, ed altri commessi dell'istesso Patriarca, reparando, e reidificando quelli a proprie spese. Li Ministeriali avevano veramente gli obblighi dei loro Ministerj ciascuno separatamente espressi nelle loro Jnvestiture nelle quali solamente s'esprimevano li Terreni, e Masi concessi per occasione di detti Ministerj. Nel tempo di guerra eran poi questi assieme con tutti gli altri Feudatarj obbligati a loro proprie spese di prestare il servizio Militare parte con Elmi, e Lanze a Cavallo, parte con Balestre parimente a Cavallo in quella quantità, ch'era corrispondente al

Vedi la permuta 1391.

alli Feudi da loro posseduti, siccome si vedono descritti nei Rottoli antichi tra quali si vede uno fatto l'anno 1327. nel tempo del Patriarca Pagano, nel quale fu limitato il prezzo de Cavalli con queste formali parole. Statutum, et firmatum fuit, quod Equus pro elmo sit, et esse debeat valoris 100. librarum, et equus pro Balestra sit, et esse debeat valoris 50. librarum denariorum novorum parvorum, et quod unusquisque paratus sit Equis, et Armis.

La quantità dei Cavalli descritti nel medemo Rotolo fa in tutto al N.o di 525. compresi quelli delli Feudatarj dell'Istria.

Questo è quanto, che io ho potuto così in compendio ed in ristretto rappresentare a V. S. Ill.me circa le particolari qualità delle specie del Feudo retto, e legale, e quando che si compiacerà di vedere la giustificazione delle cose, che da me le sono state rappresentate con ogni sincerità mi esibisco prontissimo ad ogni suo piacere di mostrargli la verità del tutto con Scritture autentiche di pubbliche persone, e con le dottrine, ed Autorità de principalissimi Scrittori de Feudi.

Ma prima, che io facci quanto sopra la prima parte della presente informazione, parmi esser necessario, che io ritorni alle altre specie di Feudi semplici, della cui origine ragionammo a principio, e che brevemente io esplichi a V. S. Ill.me le sue qualità proprie.

Onde ha da sapere, che due sono le qualità del Feudo semplice, cioè Feudo presunto, e Feudo Censuale.

Feudo presunto si chiama in virtù della parte dell'Ecc.mo Senato di 21. Maggio 1587. nella quale si dice. Che se fossero stati alienati Beni delli Feudatarj Giurisdizionali, li quali fossero posti nella loro Giurisdizione / che però non fossero nominatamente, e specificatamente descritti nelle antecedenti Investiture / dovessero li possessori pigliare di essi Beni l'Investiture, come di Feudi presunti, per esser quelli posti

sti nella Giurisdizione del Feudatario venditore, il che è stato sempre doppo osservato, e si continua ad osservare facendosi, e ritrovandosi l'investiture di quelli, come degli altri Censuali sotto le pene di caducità.

Il Feudo Censuale veramente è molto amplo, e consiste in molte e varie qualità de Censi, quali sono chiamati col nome di affitti, o Livelli, e questi sono pagati variamente cioè in specie di Biave d'ogni qualità di Vini, di Denari, di Cere, di Specierie, di Uccelli, e di Animali Quadrupedi.

L'esazioni di questi Censi sogliono esser vendute dagl' Illmi Sri Luogoti al pubblico incanto ogni tre anni, e queste sono le principali: affitto di Corte, Gastaldia di Cividale, Gastaldia di Tolmezzo, Gastaldia di Fagagna, Capitaniato di Tricesimo. Sotto ciascuna di queste si comprende quasi una infinità di Affitti, e di livelli quali sono chiamati con nomi stravaganti, e dei quali non si sa la vera Etimologia, onde è facil cosa, che riserbino ancora gl'istessi nomi de Longobardi, da quali furono instituiti.

L'Affitto di Corte si vende senza alcuna qualità di Giurisdizione, la Gastaldia, e Capitaniato si vendono con una qualità di Giurisdizione, la quale viene esercitata dalli loro Conduttori, quali perciò oltre gli affitti, e livelli ordinarj descritti nelli Libri delle loro vendite cavano l'utile di parte di tutte le condanne pecuniarie che vengono date alli Rei sotto la loro Giurisdizione.

Sotto l'affitto di Corte si comprendono l'esazioni di altre Gastaldie, e Capitaniati, e Giurisdizioni, le quali vengono esercitate da particolari famiglie alle quali sono state concesse per privilegio della Serma Republica. e queste sono il Capitaniato d'Aviano, il Capitaniato di Meduno, il Capitaniato di Soffumbergo, la Gastaldia di Sedeano. Il Capitaniato d'Aviano fu concesso agli Illmi Sri Coo: Gabrieli Co: di S. Polo, quali esercitano la Giurisdizione mediante un Capitanio col mero, e misto

sto Imperio senza però l'esazione de Censi a quello sottoposti quali come si è detto sono riscossi dal Conduttor di Corte, e senza aver voce nel Parlamento - Sono però due voci per Aviano nel Parlamento, l'una de Nobb. d'Aviano chiamati coi Castellani, e questi non hanno nè Giurisdizione, nè Feudo, ma la semplice voce, l'altra dalla Comunità d'Aviano, che similmente ha la voce senza Feudo, e senza Giurisdizione - Al tempo dei Patriarchi, Aviano aveva una sola voce, ed era il primo chiamato fra gli Abitatori, e si soleva scriverli - Gastaldionibus, et Habitatoribus Aviani. Il Capitaniato di Meduna fu similmente concesso dalla Ser.ma Rep.ca agl' Ill.mi S.ri Michieli insieme coll'esazione de Censi a quello sottoposti, con obbligo però di pagar alla Mag.ca Camera Fiscale ovvero al Conduttor dell'affitto di corte Ducati . . . . . all'anno, eleggendo gl' Ill.mi Michieli antedetti un Vice Capitanio, il quale assiste alle sentenze, che sono fatte da quei Feudatarj, e riscuote certa parte di tutte le Condanne. Meduna ha voce in Parlamento fra le Comunità, ed al tempo dei Patriarchi era fra gli abitatori al terzo luogo e se gli scriveva - Gastaldioni, et Habitatori Methunę -

Il Capitaniato di Soffumbergo fu già concesso dalla Ser.ma Rep.ca alla Casa Strasoldo con la sola Giurisdizione senza l'esazione de Censi per benemeriti di quella Casa, con obbligo di pagar ogni anno solamente un Cerio alla Mag.ca Camera Fiscale - Al tempo dei Patriarchi era fra gli abitatori, e Ministeriali, e se gli scriveva - Habitatoribus, et Ministerialibus Suffumberghi -

Si comprende anco sotto l'affitto di Corte l'esazione della Gastaldia di Sedeano, l'esercizio della cui Giurisdizione semplice col Garito è particolare della Casa Manina, dalla quale è posto a beneplacito il Gastaldo, e questa non ha, nè ebbe mai voce in Capitolo -

Sono alcuni altri Beni censuali sottoposti all'affitto di Corte, quali hanno annessa certa qualità di Giurisdizione

sem

semplice, che viene esercitata da ciascun possessore d'essi Beni quali possono liberamente esser alienati come gli altri allodiali e con la loro alienazione s'intende ipso jure alienata la Giurisdizione. Onde se li venditori volessero alienare solamente li Beni, e riservare la Giurisdizione non possono ciò fare, essendo questa qualità propria spettante ai Beni, e non privilegio concesso alle persone.

Di questi ne sono particolarmente nella Villa di Colloredo di Prado, contro li quali fu li mesi passati scritto a V. S. Ill.ma dagl' Ill.mi S.ri Prov.ri sopra Feudi, acciò facesse intimarli, che come Giurisdizionali di detta Villa dovessero nel termine di giorni 15. comparire al loro Mag.to per ricever l'investitura delle loro Giurisdizioni, ed il simile li scrissero, che fare dovesse contro li Giurisdicenti di Sedegliano.

Dal che si scorge manifestamente, che li soprad.ti Ill.mi S.ri Prov.ri sopra li Feudi non hanno avuto fino ad ora questa informazione delle specie, e delle qualità de Feudi, e delle Giurisdizioni di questa Patria. Onde sarebbe stata facil cosa che quelli della sudetta Villa di Colloredo di Prado, e quelli di Sedeano fossero comparsi al sudetto Ill.mo Off.o de Feudi dove solamente si concedono l'investiture col mero, e misto impero, avessero potuto far cangiar la natura, e la qualità della sud.a loro Giurisdizione, ed ottener privilegio d'investitura, che non ebbero mai.

S'aggiunge in oltre un'altra qualità de Feudi semplici li possessori de quali non pagano annualmente, come fanno gli altri sopradetti Censuali, affitti, o Livelli, ma hanno essi il carico Militare in tempo di guerra conforme agli obblighi de Feudatarj Giurisdizionali essendo essi tenuti a mantenere soldati a loro spese, e Cavalli, siccome V. S. Ill.ma vede chiaro dalli Rolli della Milizia, così della Città, come della Patria, nei quali sono essi descritti.

La materia de Feudi semplici, o Censuali è amplissima in questa Patria, perchè s'estende in tutti li suoi Territorj, sottoposti non solamente alla Superiorità di V. S. Ill.ma, ma anco a quella

di

di Sacile, Cividale, Caneva, e ha bisogno di grandissima applicazione per regolare li disordini, che sono stati introdotti con notabilissimo pregiudizio delle publiche esazioni, e si fanno ogni giorno difficoltose, ma in gran parte inesigibili, onde quando non vi sii applicato presto, ed opportuno rimedio da S. Ser.^tà con provisioni, ed ordini convenienti, si faranno sempre quelli maggiori, e si renderanno forse irremediabili.

Da questo, ch'è stato fin qui detto da me fedelmente, e succintamente esplicato circa la materia Feudale di questa Patria da V. S. Ill.ma ricercata, e dall'Ecc.mo Senato sommamente desiderata, ha ella potuto facilmente comprendere, quali, e quanti sieno li pregiudizj, e gli abusi introdotti nella transformazione delle Giurisdizioni, e quanto necessaria sia la loro regolazione, il che si conoscerà assai più chiaramente dall'Esame, che si farà nella seconda parte, quando però sia da Feudatarj fatta la presentazione dell'antiche investiture de loro Feudi conforme gli obblighi impostigli da V. S. Ill.ma, poichè da quelle principalmente dipende la vera intelligenza, e l'interpretazione di tutte le altre susseguenti. Frattanto io supplico V. S. Ill.ma, che per sua innata bontà si compiaccia d'aggradire in questa mia piccola dimostrazione di ossequio la grandezza d'affetto, col quale sempre m'impiegherò negl'interessi di S. Ser.^tà assicurandola, che poichè io non posso nel mestier dell'Armi, e con le vite da figli nell'armate Schiere de miei Cittadini concorrer in tutte le parti, ove si tratta dell'interesse di S. Ser.^tà, e con largo spargimento di sangue dargli segno dell'incorotta mia fede, mi affaticherò almeno in questa Toga nella quiete de miei studj d'accordare la penna di concerto con le loro spade, e con gloriosa competenza pagare in parte il tributo della mia Ereditaria devozione verso la Ser.^ma Repub.^a, che nostro Signore assieme con V. S. Ill.ma sempre feliciti, e conservi. L. D.

Di Udine 20 8bre 1630.

Dev.^mo Umil.^e Serv.^e
Daniel Fabricio Av.^to Fiscale

Particolare in Lettere dell'Eccmo Senato di 25. Luglio 1636. all'Illmo Foscarini Luogotte Generale della Patria del Friuli.

Il Dottor Fabricio Fiscale di questa Camera intraprese già coll'ordinaria sua prontezza, e virtù l'affare d'un libro molto diligente nella materia de' Feudi, e capitò qui parte di esso con particolar soddisfazione; e perchè il servizio si riconosce dover riuscire grandemente utile, perciò è sommamente necessaria la sua compita perfezione. Vi comettemo dover sollecitare la sua diligenza alla continuazione dell'opera, sicchè resti quanto prima ridotta al desiderato fine, potendo esser certo, che sarà gradito l'impiego delle sue fatiche per quel vantaggio, che può risultare al servizio pubblico &

Dell'Informazione de Feudi
Parte Seconda.

La dichiarazione proposta da noi in questa 2da Parte sopra l'esame dell'investiture per conoscer la vera natura, e le qualità proprie di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisdizione, doverà versare sopra quatro Capi principali sotto li quali si comprendono tutte esse investiture, e queste sono le quatro formule d'investiture, le quali ai tempi dei Patriarchi erano solite con diverse clausole esser da loro concedute alli Feudatarj di questa Patria, l'intelligenza delle quali separatamente esplicata farà conoscer facilmente quanto impropria sia, e sia stata la pretesa ragione del mero, e misto imperio da quei Feudatarj, li quali nelle prime investiture de loro Feudi non mostrerono nominatamente espressa la concessione di quella clausola della prima formula delle investiture cioè con mero e misto impero, e di queste fin'ora ho veduto solamente le seguenti circa le quali però non cade alcuna dubbietà.

Al Vescovo di Concordia per l'investitura dell'anno 1332. 27. Maggio.

all'Abbate di Moggio per l'investitura dell'anno 1396. 12. Marzo.

alli Conti di Prata per l'investitura dell'Anno [illegible]

... alla Comunità di Tolmezzo per l'investitura dell'anno 1397.

Nella seconda formula dicemmo, che era la concessione de Beni in Feudo con la clausola semplicemente jure recti, et legalis Pheudi, e di queste le più antiche investiture ho trovato sin'ora essere l'infrascritte.

Panegai investitura 1218. ult.o Novembre 1359. 2. Agosto.

Savorgnan 1252.

Sbrojavacca investitura 1508. 3. Marzo.

Melso investitura 1275. 1488. 11. Maggio.

Spilimbergo Investitura 1334. 28 Ottobre.
Cramparo investitura 1340. 7 Marzo 1353. 16 7mbre
Rivistagno investitura 1253. 17. Agosto.
Pers investitura 1275. 1282. 1352. 17. Febr.o 1421. 29
Genn.o 1457. 10 8bre 1479. 6. Genn.o

Attimis investitura 1275. 1296. 12 Giugno 1357. 25. Mag.o
Arcano Investitura 1320. p.o Marzo.
Fagagna Consorti 1331. 16. Febraro
Santo Foca investitura 1335. 4. Marzo
Varmo Investitura 1356. 3. Giugno.
Maniaco investitura 1393. 27. Febr.o
Brazzacco investitura 1371. 7 Settembre 1457. 8. 8bre

Nella terza formula o Clausola era espressa la Clausola con condizione di Feudo d'Abitanza, e di questo le più antiche investiture ho trovato fin'ora esser le seguenti

Castel Pagano investitura 1339. 27. Febr.o
Buri investitura 1342. 26. Aprile.
Torcento investitura 1366. 11. Giugno 1383. 14 Giugno 1396 3. Marzo.
Fagagna Consorti Investitura 1396. 10. Aprile.
S. Daniel Nob. investitura 1430. 2. Maggio.
Sbrojavacca 1448. 3. Giugno.

Nella quarta formula erano conceduti Beni in Feudo con la Clausola sola jure recti, et legalis Feudi cum jurisdictione, o semplicemente, o con altra aggiunta cum Garitu, et Dominio, e di queste anco le più antiche io fin'ora ho trovato essere l'infrascritte.

Toppo Investitura 1231. 5 Giugno, 1267. 15 Genn.o
Melso investitura 1225. 1314. 6. Genn.o
Madrisio 1389. 10 Giugno 1478. 3. 8bre
Frattina investitura 1304. 16. Xmbre.
Brazzacco investitura 1564. 7. Marzo

Gemona investitura 1349 - 12. 9mbre
Arcano investitura 1373 - 9 - Agosto 1457 - 8 8bre, 1462 - 27 - Agosto, 1466 - 11 - Genn.°
Savino Investitura 1371 - 13 - 9bre.
Panigai investitura 1396 - 13 - Febr.°
Pers investitura 1532 - 11. Genn.° 1565 - 29 Xbre
Strasoldo della Villa di Mortean investitura 1312 - 30. Magg.
Maniaco investitura 1335 - ult.° Agosto, 1393 - 27 7mbre, 1403 - 2 - Aprile -
Spilimbergo investitura 1328 - penultimo Marzo -
Cramparo Investitura 1373 - p.° 8bre 1377 - p.° 8bre -
Castel Cagano, e Lorenzaga investitura 1334 - 24 - 7bre
Ragogna investitura 1389 - 17 - Genn.°
Zoppola investitura 1405 - 27 - Xmbre
Torre Castello investitura 1307 - 19 - 7mbre
Polcenigo investitura 1290 - 15 - Luglio -
Cucagna investitura 1275 - 1389 - 13 - Marzo, 1457 p.° 8bre
Strasoldo investitura 1509 - 17 - Febr.°
Muruzzo Arcoloniani investitura 1490 - 10 7mbre

Tutte le Investiture delle sopradette tre ultime formule hanno ultimamente senza distinzione cangiate le Clausole, ch'erano prima fra loro diverse, sicchè a tutti li Feudatarj indifferentemente è stato inserto nelle Investiture la concessione de Feudi con la Giuridiz.ne di mero, e misto Impero con potestà di sangue, ed ultimo supplicio -

Nasce ora dubbio, se con giusta ragione abbino li Feudatarj potuto ottenere dette Investiture con la sopradetta clausola, oppure se piuttosto sia stata da loro usurpata con pregiudizio de pubblici, e de' particolari interessi la Giurisdizione col mero, e misto Impero - +

Sopra di che per intelligenza di così importante materia dobbiamo brevemente dichiarare le qualità proprie del Feudo retto, e legale, e quelle del Feudo d'Abitanza, e poscia quello che significa il nome di Giurisdizione semplicemente, ed ulti-

ma

mamente esplicare la qualità della Giurisdizione col mero, e misto Imperio, perciochè colla cognizione di questi particolari, come di principj necessarj, facilmente potremo arrivare all'intelligenza perfetta della verità.

Dico dunque, che secondo le regole, e la dottrina di tutti li Feudisti, il Feudo è di due qualità principali, l'uno si chiama Feudo proprio, e l'altro Feudo improprio, e degenerante; il Feudo Proprio è quello, che si dice retto, e che è stato conceduto per grazia, e benignità del Prencipe, appo del quale rimane il diretto dominio, e l'utile appo il Feudatario, che consiste in Beni stabili, che passa nei discendenti maschj in infinito, e che non può esser alienato senza l'assenso del Prencipe, e che per questo il Vassallo è obbligato prestar il giuramento di fedeltà al suo Prencipe, ed il servizio personale, nè questo per sua natura ha alcuna qualità di Giurisdizione.

Il Feudo improprio, e degenerante, chiamasi quello, che non ha propria natura di Feudo, perchè passa tanto in Maschj, quanto in femmine, ed è obbligato a certi, e determinati Ministerj, siccome si legge, ch'erano già i Feudi chiamati di Guardia, Gastaldia, avvocatia, d'Abitazione, e quelli li quali erano conceduti con espresse condizioni, o d'accompagnare il Padrone, o d'apparecchiare la Mensa, o di comprare li cibi per la Corte, o simili altri Ministerj, de quali difusamente trattano li Feudisti, e questi anco non ebbero mai per sua natura amessa alcuna qualità di Giurisdizione, onde io non so vedere con qual fondamento di ragione possa alcuno affermare, che alle due qualità di Feudatarj, cioè di Feudo retto, e legale semplicemente, o di Feudo d'abitanza aspettare neppur minima qualità di Giurisdizione in virtù delle prime loro Investiture.

La difficoltà consiste nel vedere, se gli altri, nelle investiture de quali era espressa la Clausola cum jurisdictione, Gavitu, et Dominio, s'aspettasse anco quello del mero, e misto Imperio.

rio.

Per intelligenza di che è da sapere, che l'amministrare Giustizia è qualità propria per natura, e per essenza solamente del Prencipe, e degli Uomini è qualità accidentale.

Quest'amministrazione di Giustizia fu dagli antichi Legislatori chiamata Giurisdizione, e perchè questa versa circa due oggetti principali, che sono l'uno il Corpo, e la vita dell'Uomo, e l'altro li Beni esterni, divisero però li medemi Legislatori in due parti principali il sudetto nome di Giurisdizione, chiamando l'una Imperio, e l'altra Giurisdizione semplice.

A quello diedero la potestà sopra il corpo, e la vita dell'Uomo. Questa veramente vollero, che avesse facoltà di giudicare i Beni esterni, conservando, e con giuste bilancie distribuendo ad ogn'uno il suo.

Alla Giurisdizione dell'Imperio assegnarono pure qualità diverse, perciochè fu diviso in mero, e misto, l'uno, e l'altro de quali distinsero in sei gradi, cioè maximum, majus, magnum, Parvum, Minus, minimum.

Al mero Imperio delli due primi gradi assegnarono la potestà assoluta del sangue, ed ultimo supplicio significato nella spada suo proprio Geroglifico, chiamandolo perciò Potestas gladij.

Al terzo grado Magnum diedero facoltà di bandire, e relegare, e questi tre primi gradi vollero, che convenissero solamente, e propriamente all'Officio Nobile del Prencipe, il quale senza alcun privato interesse, ma per solo, e puro zelo di Giustizia per la quiete, per il beneficio de Popoli esercita contro li delinquenti flagelli, e pene sino alla Morte, leva la libertà agli Uomini coll'esiglio, e con le Relegazioni, condanna alle Carceri, ne ceppi, ed al Remo li Malfattori.

Potestà in vero così grande, e tanto stimata dai Prencipi, che particolarmente al tempo della Romana Repubca non ad altri era conceduta, che alli Supremi Magistrati

li

li quali singolarmente lo dimostravano tale nelle fasce con le scuri, che da Littori loro erano portate avanti, come proprie insegne, mentre per le strade precedevano.

Al quarto, e quinto grado del mero Impero concessero autorità di castigare lievemente, che propriamente si diceva modica correctio, e questa era quella qualità, che aspettava al Giurisdicente semplice, siccome per Legge è deciso.

Ed all'ultimo grado, cioè minimum diedero facoltà d'imponer pene pecuniarie, ed è propriamente quello, per quod mulcta pecuniaria imponitur.

Il misto Imperio ha similmente gl'istessi gradi.

Il primo, ed il secondo maximum et majus aspettano solamente al Prencipe, e versano circa il conceder la restituzione del tempo per l'età, o d'esser admesso a difendersi non ostante la sentenza, o nell'ascoltar altre suppliche estraordinarie.

Il terzo, ed il quarto, che sono detti Magnum, Parvum, versano circa le cognizioni piene delle cause, come per esempio conceder ad alcuno il possesso, restituir in integrum, levar altri dal possesso, anco sotto pene reali, e corporali, interporre l'autorità alle alienazioni, e Transazioni, e simili.

Il quinto, ed il sesto grado del misto Impero, cioè minus minimum, conosce summariamente certe contese di lieve considerazione, nelle quali non si ricerca piena cognizione della causa.

La semplice Giurisdizione ha altresì li medesimi sei gradi, ed è quella, ch'è esercitata dal Giudice mercenario nelle Cause, che vertono fra Persone private.

Quella del primo, e del 2.do grado chiamata maxima, et major versa circa le cause de gravi pregiudicj, cioè nel conoscere lo stato, e la condizione degli Uomini, se sono liberi, o di condizione servile, e quelle cause nelle quali si tratta dell'onore, e della fama degli Uomini, e versa simil

men

mente circa la cognizione delle Condanne Civili, ed in caso, che alcuno non avendo Beni fosse condannato nel Corpo.

Quella del terzo grado di Magna versa nell'aver facoltà di giudicare oltre la Summa di 300. Ducati.

La quarta detta Parva può giudicare sino alla Summa di Duc: 300 -

La quinta, e la sesta minor, et minima, sono dell'Arbitratie, e non hanno certa regola per esser di lieve considerazione -

In due maniere s'aquistano le Giurisdizioni, o con titolo di privilegio, o con Investitura espressa da chi ha autorità di concederla, ovvero con una lunga, e non mai interotta permissione del Prencipe, la quale ha forza di Privilegio, e si dice esser titolo presunto.

Quando consta del titolo certo, la prescrizione non ha luogo, perchè la prescrizione non cede alla verità.

Ora, che abbiamo dichiarato li sopradetti termini, come per fondamento del mio discorso, dobbiamo esaminare la questione circa l'Investiture, nella quale era espressa la Clausola Jure recti, et legalis Pheudi cum jurisdictione semplicemente, e con altra aggiunta del Garito, e del Dominio, sopra le quali per facilitar maggiormente l'intelligenza vedremo separatamente tre cose -

La prima, e principale sarà sopra la Concessione cum jurisdictione semplicemente.

La seconda, e la terza verserà sopra l'interpretazione del Garito, e del Dominio -

Circa la prima, se con la concessione di Giurisdizione semplicemente fatta, s'intendesse concesso il mero, e misto Impero, è stata fra Giurisconsulti grandissima discrepanza, anzi si può dire sia stato fra loro un conflitto di tre varie opinioni - Perchè altri hanno affermato, che concessa jurisdictione, et merum, et mixtum Imperium concessum videtur. Altri hanno negato, sostentando che per simil

con

concessione s'intendeva la semplice Giurisdizione civile solamente escluso il mero imperio: Altri veramente hanno procurato di conciliar insieme le sudette contrarie opinioni con diverse distinzioni, e come che sembra ad alcuni, che la più comune opinione de Dottori sia quella, la quale sostiene la parte affermativa dell'inclusione, ad ogni modo però quei medemi Dottori non vengono anco concordemente in una limitazione, cioè, che la detta opinione, ove s'intenda aver luogo, quando non vi sij in contrario giusto fondamento di ragione, che persuada a dover restringer l'interpretazione della concessione alla Giurisdizione Civile semplicemente, il che dicono essi si comprende dall'intelligenza della prima Investitura, l'interpretazione della quale secondo li medemi dipende assolutamente dal conoscer e dal penetrare qual fosse la mente, e la volontà del Prencipe, dal quale fu conceduta la prima Investitura e perciò fare fondatamente a due principali considerazioni appoggiamo, con le quali propriamente non subsit aliqua ratio, quæ strictam suadeat interpretationem Vide Catta-Prax. Cap. p°. a x. vers. 4. a due Cardini la vera intelligenza della mente, e della volontà del Prencipe -

L'uno di questi è il solito, l'altro il verisimile -

La considerazione circa il solito dicono i Giurisconsulti deve versare sopra la consuetudine del luogo, ove furono concedute l'Investiture, come anco degli altri luoghi, dove simili concessioni solevano esser fatte.

Ma perchè appresso tutti li maggiori Prencipi dell'Europa si vede esser stato osservato, che la concessione fatta del Feudo cum jurisdictione, comprendesse solamente la semplice Giurisdizione Civile: intendo io in questo luogo riferire primieramente le dichiarazioni fatte da medemi Prencipi, perchè poscia da questa intelligenza veniremo più facilmente in cognizione della volontà de Patriarchi nelle concessioni dell'Investiture de Feudi del Friuli: E per degno

prin.

principio apporterò l'esempio della Repª Romana, nei tempi, ch'Ella dava le leggi a tutto il Mondo, per legge della quale era espressamente terminato, che nelle Concessioni di Giurisdizioni fatte a private persone non s'intendesse compreso il mero Imperio, il che fu dichiarato dal Giurisconsulto Legislatore con queste formali parole: mandata jurisdictione privato, et Imperium, quod non est merum videtur mandari, quia jurisdictio sine modica coercitione nulla est. Dalle quali parole si comprende sensibilmente così, che il nome di Giurisdizione semplicemente concessa, non contiene in se il mero Impero; così anco manifestamente si conosce, che a quella aspetta la qualità del quarto, e quinto grado.

E passando dalla Romana Repubᶜᵃ alla Maestà Cesarea, ed alla pratica di quella Corte dico, che la concessione del mero Imperio, la quale suole esser fatta da S. M. ai Feudatarj viene espressa con clausola delle investiture, che nominatamente significa la potestà del Sangue, e siccome attesta Andrea Giurisconsulto Alemano Consigᵉ della M. C. con le seguenti formali parole: Singulare notandum est pro Nobb. Germaniæ, qui immediate Imperatorem recognoscunt, et ab eo merum Imperium accipiunt, et Germanice Das Bafz zuient oder Bluthban, le quali in nostro significato dicono con ogni Giurisdizione e di sangue, sicchè non basta la sola parola Garith, la quale è l'istessa Giudicio, Giurisdizione, ma si ricerca anco l'aggionta dell' adjettivo Bafz, che significa ogni, e quella di oder Blutban, cioè anco di sangue, la quale propriamente esprime il mero Imperio.

Facendo poi passaggio alla Maestà Cattolica, dico, che nel Regno di Spagna il mero Imperio fu sempre in molta venerazione, e con grandissimo riguardo conceduto solamente in occasione di segnalate azioni fatte da Vasalli in beneficio del Regno in tempo di pace, e di guerra; la sua concessione però se non appare nominatamente nell' investiture non

s'intende mai compresa sotto senso di parole generiche, o ambigue, siccome riferisce Pietro Arentz Giurisconsulto Spagnuolo in Trattato, ch'egli fa de exequendis Mandatis Regum Hispaniæ, dicendo: Merum Imperium non confusa aut indeterminata verborum congerie, sed speciali, et expressa denominatione concedi necesse est. e lo stesso Dottore attesta, che l'opinione de Dottori Legisti è in quel Regno ributtada, soggiungendo però, et licet attenta dispositione juris comunis crebrior, et comunis sententia est, quod concessa sponte, et motu proprio jurisdictione veniat merum Imperium, tamen hodie jure nostri Regni prima opinio verior videtur attenta dignissima dispositione Text. in lib. 3. Tit. de Donat. lib. 5 Ordinamentorum ex quo colligitur verba concessionis inquiri non attenta illa distinctione Bartz, et quia, soggiunge anco il medemo Autore in lingua Spagnola, estos senores di Vassallos non tienent certa jurisdition, ne sen la day per leg: sivo la qua monstratur per titolo.

Nel Regno di Francia sono tre gradi di Giurisdizione, cioè alta, media, et infima, ed alcuni vi aggiungono anco per quarta la Fundiale. Il mero Imperio solamente s'aspetta alla Giurisdizion alta. La media giudica delitti d'ogni sorte di persone, la pena però di quella è limitata, nè può ecceder 60. soldi. L'infima giudica sino l'istessa Summa di 60. soldi, ma però restringe solamente a giudicare le persone suddite, e non altre.

È però da notare singolarmente, che sebbene quelli, che hanno la Giurisdizione alta esercitano il mero Imperio, la loro Autorità però è limitata nel d.to esercizio, sicchè non ponno essi ingerirsi in giudicar di omicidio, di Rapto, d'Incendio, e di altri delitti gravi, la cognizione de quali è riservata con termine privativo a soli Ministri Regij, come attesta il Cappiano Giurisconsulto Francese con le seguenti parole formali: Non judices Dominorum merum Imperium habentium

non

non cognoscere de omnibus omnino criminibus veluti de Homicidio, de Raptu, incendio, et alius Casibus Regiis, ut vocant, quorum cognitio judicibus Regiis tributa est, privative exclusis judicibus Castellaniis –

Nel Regno di Napoli mentre questo era dominato da suoi proprj Regj, solevano questi conceder Feudi a diverse qualità di persone Nobili con Giurisdizioni, e con titoli conspicui di Baroni, di Conti, di Marchesi e di Prencipi, ma sebbene nell'investitura era espressa la Clausola cum jurisdictione, in essa però non s'intendeva compresa la concessione della Giurisdizione criminale, ma la semplice civile solamente, ed il simile osservasi in quei tempi nel Regno di Sicilia come attestano due gravissimi Giurisconsulti di quei Paesi, l'uno Andrea de Isernia, chiamato l'Auriga, ed il lume di tutti li Feudisti, e Marino Freccia dotissimo ed a quello non punto inferiore, il quale dice queste parole: Potestas, et authoritas cognoscendi de Criminibus meri imperij pendet a nutu Regis, qui solus habet jus gladij in Regno – Per comprobazione di che il medemo Freccia riferisce particolarmente che Carlo primo nono Re di Napoli, il quale asceso alla dignità Regale l'anno 1265. concesse in quei tempi in Feudo a Carlo suo unigenito Figlio la Città di Salerno con titolo di Prencipe e con l'aggiunta di molte Terre, Castelli, e Città al detto Prencipe annesse, ma però non gli concesse col Feudo, che la semplice Giurisdizione Civile, eccetto che nella Città stessa di Salerno, della quale con la dignità del titolo di Prencipe volle concederli anco la Giurisdizione Criminale, ma però la restrinse dentro li muri della Città solamente, ed afferma il sudetto Marino Freccia d'aver egli veduto l'investitura, ed il privilegio del med.° Feudo, quale dice egli ritrovarsi nell'Archivio di Napoli, soggiungendo il medemo Autore, che questa simil forma d'investitura era solita, ed ordinaria nella concessione de Feudi, e Giurisdizioni di quei tempi –

Ecco dunque giustificato, che secondo la consue

tu

tudine di tutti i maggiori Prencipi d'Europa, nella concessione delle investiture cum jurisdictione, non s'intendeva giamai concesso il mero imperio, ch'è la Giurisdizione Criminale, ma la semplice Giurisdizione civile solamente.

Or vediamo se in quei medemi tempi essendo stati da Patriarchi conceduti li Feudi con la Giurisdizione sotto la stessa forma d'investiture, fu da loro conceduta altra Giurisdizione che la civile, e sarebbe stata per avventura cosa mostruosa il vedere, che tanti altri Prencipi per Stati, per Regni, e per Imperj superiori di condizione, e dignità ai Patriarchi, avessero in quei tempi conceduti Feudi con titolo di dignità di Baroni, di Conti, di Marchesi, di Prencipi, con la semplice Giurisdizione Civile, escluso affatto il mero imperio, e che all'incontro il Patriarca, sebbene Prencipe libero, e non già Feudatario della Corona imperiale, com'erroneam.te è stato da alcuni Castellani inserto nell'investiture dell'Ill.mo Off.o de Feudi, ristretto però di stato, sicchè in riguardo a quelli si poteva liberamente chiamar piuttosto Vassallo, avesse fatto così poca stima del mero imperio -

Ma per venir facilmente in cognizione di questa verità dobbiamo primieramente presupponer per fondamento certo, che non poteva alcun Feudatario di questa Patria esercitare altra autorità nel giudicare, e nel Civile, e nel Criminale, se non quanto appariva esserli stato nell'investiture con espresso privilegio sin da principio concesso overo con particolare, e speciale licenza, e autorità de Patriarchi permesso -

Questa autorità si vede attestata da Odorico Cancelliere di due Patriarchi Lodovico, e Marquardo per comandamento de quali avendo egli l'anno 1383 - compilate in un memoriale ristretto, ma però distinte tutte le ragioni e prerogative spettanti in quei tempi ai Patriarchi tanto in temporale, quanto in spirituale, in quello particolarmente esplicò anco la vera intelligenza delle investiture, e dichiarò espressamente, qual fosse stata la mente, e la volontà certa de Patriarchi, nelle concessioni delle Giurisdizioni, aven

do

do egli perciò lasciato scritto la presente Nota. Notandum est, publiceque notorium extet, quod in Civitate Aquileje, nec non in Terris Utini, Civitatis Austrie, Glemone, Venzoni, Tulmetij, Montis Falconis, Portus Gruarij, Sancti Viti, Sacili, Medune, ceterisque Patrie locis, nullus habet vel pretendere potest in Civilibus, vel Criminalibus aliquid, nisi quantum de speciali licentia, et privilegio vel auctoritate memoratorum Patriarcharum obtinere noscuntur. Per corroborazione di questa Nota vedasi la Decisione dell'Imperatore Federico 2do fatta precedentemente sin l'anno 1238. sopra l'indolenza del Patriarca Bertoldo contro quei Feudatarj, li quali in quel tempo avevano usurpato il mero, e misto Imperio, nella quale sono inserte queste formali parole. De Criminibus omnibus, furtis, fustigationibus, vel similibus que ad judicium sanguinis pertinent, vel merum, et mixtum Imperium sapiunt, cognoscere, vel temere se intromittere sine Patriarche predicti indulgentia, vel mandato non audeant, sed tantum idem Patriarcha et Offitiales sui, qui auctoritate ordinaria jurisdictionis loco, et vice sua deputandos voluerit, predictam jurisdictionem exerceant sicut decet.

Quindi perciò vediamo che ben due volte fu castigato dal Miniscalco del Patriarca un Asquinio di Varmo l'anno 1374. per delitto di privato carcere, e di tormentare alcuni Contadini della sua Giurisdizione, e per azione pregiudiziale alla Superiorità del Patriarca, e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli, dalle quali parole chiaro si comprende, che secondo la consuetudine della Patria l'esercitare atti spettanti al mero, e misto Imperio non era permesso, che a quei soli Feudatarj, nelle Investiture delli quali era la concessione nominatamente specificata. ed acciochè più chiara apparisca la volontà certa de medemi Patriarchi nella concessione de Feudi con la qualità di Giurisdizione, voltero che ciò si conoscesse con evi

dente dimostrazione oltre l'espressione delle parole, e delle Clausole diverse, anco nelle forme diverse dell'investiture, e nel modo della Concessione = Percioché sapevano essi benissimo esser assioma certo di ragione, secondo le regole Feudali, che dalla forma dell'investiture si conosce qual ragione aspetti al Vasallo nei Feudi, e perciò si vede, che quando concedevano il mero, e misto impero facevano primieramente d'esso la specificazione con parole espresse, e poscia nell'atto della concessione mostravano visibilmente quella potestà del sangue, che concedevano al Vassallo mediante la spada nudata, e la Bandiera rossa, il qual modo, e forma d'investire era in quel tempo osservato anco dagli altri Prencipi per espressione di Suprema potestà di che particolarmente si vede un esempio nella concessione, che fece Clemente 4to Sommo Pontefice del Regno di Sicilia a Carlo Primo Nono Re di Napoli l'anno 1266. siccome riferisce Marino Freccia -

Non si deve tralasciare di considerare la diversità anco dei Nomi, coi quali vollero li Patriarchi chiamare li loro Vassalli particolarmente nei Parlamenti, e nelle Pubbliche Scritture, essendo che come dicemo nella prima parte, altri erano detti Liberi, altri Abitatori, altri Ministeriali, onde con la diversità di questi Nomi è cosa certa, che denotarono la diversità, e le differenze, ch'erano fra le nature, e le qualità dei loro Feudi e delle loro Giurisdizioni, percioché secondo le regole Feudali superflue sarebbero state per altro le diversità dei Nomi dei Vassalli, e sebbene furono cangiati poscia li sudetti tre Nomi in quello di Castellano, non perciò puonno aquistar maggior prerogativa, mentre la mutazione dei nomi non muta l'essenza, ne la natura delle cose antiche - il nome di Castellano nella Francia è differente affatto da quello di Barone, perché non si può chiamar Barone quello, che sotto di se non abbia quattro Castelli; la Giurisdizione de quali nel Regno di Francia è la Civile solamente, e questa limitata fino a soldi 60. siccome attesta Gio: Pepomio Giurisconsulto Francese nell'Ariste di Francia, il quale anco

sog.

soggiunge che nel detto Regno li Castellani sono di due qualità, cioè altri, li quali riconoscono li loro Feudi immediatamente dalla Maestà Regia, ed altri li quali sono subfeudatarj dei Baroni: ad ogni modo afferma però egli, che tanto gli uni, quanto gli altri hanno la Giurisdizione d'una medesima qualità, limitata però a soldi 60. e questa è cumulativa, e non privativa alli Giudizj Reggi, il che viene da lui dichiarato con queste formali parole Castellani ab omni . . . . . fuerunt, qui de causis civilibus ad 60. solidos usque cognoverunt, quod hanc summam superabat, agebatur coram judice legum scienti, quinimmo super predicta limitata cognoscere ubique preventioni locus erat, e questa limitata Autorità di giudicare fino a 60. soldi ha molta convenienza con quella del Garito dichiarata dalla Costituzione della Patria fino alli 50. denari Aquilejensi: Da tutte le sopradette considerazioni parmi che resti mirabilmente comprobato, che la mente dei Patriarchi nella concessione di Giurisdizione semplicemente fatta nell'investiture, non fosse mai di comprender il mero, e misto Imperio, siccome anco abbiamo veduto esser stata certa, ed indubitata la volontà di tutti li Maggiori Prencipi dell'Europa in quei tempi, che per simil forma d'Investiture s'intendesse concessa la semplice Giurisdizione Civile solamente.

Resta, che ora brevemente facciamo le considerazioni sopra la interpretazione del Garito, e del Dominio: ond'è da sapere che Garito è parola Alemana, ma corotta in luogo di Garicht, la quale significa Giudicio o Giurisdizione, siccome è notorio a chi ha intelligenza della Lingua Alemanna onde tanto bastava dire cum Jurisdictione, ovvero tralasciata la parola di Giurisdizione dire semplicemente cum Garitu, che avrebbe avuto lo stesso significato, essendo Garito, e Giurisdizione Sinonimi, la moltiplicazione de quali non ha potuto alterare la sostanza, e la natura della Giurisdizione, il che chiaramente s'intende dalla interpretazione datali in parlamento, dove fu riformata la Constituzione della

Pa

Patria, dopo, ch'Ella venne sotto questo felicissimo Dominio, la qual interpretazione fu poi anco maggiormente corroborata dall'Ecc.° Cons.° di X. l'anno 1566. 27. 7mbre contro li Formentini di Cividale, siccome abbiamo anco accennato nella prima parte. Onde se vi è la legge, se vi è l'interpretazione del Prencipe non si ha occasione alcuna di dubitare. e qui ancora mi giova ripetere la Dottrina di sopra allegata di Andrea Gail Giurisconsulto Alemano, il quale attesta, che l'espressione di mero Impero in quell'Idioma si fa con la clausola, che significa la potestà del Sangue, oltre la parola Garicht. E perchè mi persuado, che tanto debba bastare sopra questo particolare, me ne passo all'altra considerazione sopra l'interpretazione della parola Dominio.

E veramente pare, che questa parola Dominio abbia un significato molto amplo, che comprenda in se un'ampiezza di Giurisdizione, ed in conseguenza anco il mero, e misto Impero. ad ogni modo però se si considera la natura dei Feudi, la qualità dei Feudatarj, a quali fu applicata la Giurisdizione cum Dominio si vedrà manifestamente, che vollero li Patriarchi intendere il Dominio utile dei Feudi, e non già concedere una Signoria amplissima, come pretendono li Feudatarj, ed è gran differenza secondo le regole Feudali, che nelle investiture sia conceduta la Giurisdizione in Dominium, ovvero, che sia conceduto il Feudo cum jurisdictione, et Dominio. Perciochè nel primo caso, quando è conceduta in Dominium s'intende la concessione della Giurisdizione in proprietà, e con ogni ampiezza, ma nel secondo caso s'intende in utile Dominio semplicemente.

Hanno la Giurisdizione in Dominium quei Prencipi, Duchi, e Marchesi, li quali riconoscono semplicemente la proprietà dall'Imperatore, o da altro Prencipe grande, siccome sono per esempio in Italia il Duca di Modena, quello di Parma, e non già quelli di Ferrara, e d'Urbino, li quali sebbene sono sotto la Superiorità di altri Prencipi maggiori, hanno però il Dominio assoluto, che propriamente è detto Signoria, e nei loro

sta

stati esercitano la medema potestà, che qualsivoglia maggior Prencipe esercita nel suo stato = Ma li Feudatarj del Friuli, e gli altri, che riconoscono li Feudi cum jurisdictione, et Dominio hanno semplicemente il Dominio utile, ed in quanto essi vogliono interpretare il Dominio per Signoria, è interpretazione affatto impropria, come appunto dice Marino Freccia parlando di simili Feudatarj, che sono nel Regno di Napoli, e di Sicilia -

Ma per maggiormente dinotare l'improprietà così del concetto del Dominio che s'intenda Signoria, come della parola Giurisdizione, che significhi mero, e misto Impero, passiamo alla considerazione del verisimile, la quale leverà ogni dubbietà, percioché è cosa notissima comprobata da infinite Scritture pubbliche, che li Castelli, ed altri Feudi posseduti dalli Feudatarj al tempo de' Patriarchi, constituendogli tal volta in Dote alle Figlie, tal'ora vendendoli ad ogni condizion di persone, e nell' Istrom.° di simili alienazioni si diceva cum Dominio, Garitu, et Giurisdictione, e si aggiungeva la Clausola jure proprij si proprium, si Pheudum, Jure Pheudi, e di queste ne sono gl'infrasti esempi fra quali mi giova accennare gl'infrascritti 1344 - 20 Decembre vendita d'una parte del Castello di Mels con alcuni Masi jure proprij cum Garitu, advocatia, et Dominio 1565 - Ultimo Gen.° Instromento di Vendita d'un'altra porzione del Castello di Mels cum Garitu Dominio, et aliis quibuscumque honoribus et jurisdictione -

Il simile si vede del Castello di Brazzà venduto l'anno 1403 - 12 - Agosto

Del Castello di Madrisio Vendita 1374 - 29 - Marzo, 1381 9 - Novembre -

Del Castello di Pers venduto dalla Comunità di Gemona l'anno 1410 - 23 - Ottobre -

Del Castello di Rivistagno venduto l'anno 1287 - 3 - Ag.to
Del Castello di Valvasone venduto l'anno 1281 - 8 maggio
Del Castello di Prampero venduto l'anno 1333 - 16 - 7bre
Del Castello d'Attimis venduto l'anno 1352 - 11 - Agosto
Del Castello di Tarcento venduto l'anno 1345 - 2 Xbre

E

E tutte le sopradette Vendite furono fatte con la Clausola sopradª ovvero si Pheudum jure Pheudi, si proprium jure proprij: sopra di che applicando la considerazione dico, che non è verisimile, anzi pare, che sii affatto impossibile, che la Giurisdizione col mero, e misto impero spettante alli sopradetti Castelli, o simili Beni Feudali, e che potessero esser alienati senza licenza del Prencipe jure proprj, ovvero con dubbio che fosse o no Feudale, mentre è cosa certissima, che non può alcuna persona privata arrogarsi autorità d'esercitare alcun atto di Giurisdizione dove si tratta massimamente di giudicare le sostanze, e le vite degli Uomini, o in Criminale, perchè naturaliter omnis jurisdictio penes Principem residet, et in esteris omnibus est qualitas accidentalis, quę est minima, nec potest haberi nisi a Principe vel immediate, anzi dice la Legge, Privatos homines, si può protestare nelle investiture se gerent s. julia Majest. tenere.

Il principal fondamento sostentabile del Feudo, è la fedeltà del Vassallo, la quale consiste in due cose, cioè nel difender il Principe, e nel conservare li Beni Feudali, per la qual cosa è proibito al Vassallo di poterli alienare senza espressa licenza, ed assenso del suo Prencipe. Or dunque, chi non comprende, quanto sia inverisimile, anzi secondo la ragione impossibile il dire, che la Giurisdizione con mero, e misto impero, con la potestà del sangue, ed ultimo supplicio aspettasse come ragion propria a persone private, o con dubbio, o no che fosse Feudale. Chi potrà giammai persuadermi, che la parola Dominio nelle sopradette vendite espressa significasse Signoria, e non dominio, utile, mentre quello era altresì, come ragion propria, et jure liberi venduto, o in altra maniera alienato, sono termini, che dalla ragione non sono ammessi, e che fra loro implicano una manifesta contradizione. Onde ripigliando le considerazioni da noi fatte, ed applicando l'animo alla Dignità del Nome di Giurisdizione, e poi alle tante distinzioni del mero, e del misto impero, e della semplice Giurisdizione alle regole della ragione comune, e feudale, alla consuetudine di tutti li maggiori Prencipi d'Eu-

ro-

ropa, alle diverse formule d'jnvestiture solite concedersi dalli Patriarchi, alle dichiarazioni fatte contro li Feudatarj del Friuli, alla qualità de loro Feudi, alle diversità dei loro Nomi, e finalmente al modo con cui essi solevano alienare li Castelli con la Giurisdizione, e col Dominio, come ragion propria, e senza licenza del Prencipe, si comprende manifestamente che non fù mai senso, e volontà dei Patriarchi di conceder quella Giurisdizione ai Feudatarj, la quale è stata da loro esercitata, dopo che la Patria venne sotto questo felicissimo Dominio, e che dopo è stata ultimamente dichiarata con amplissime clausole nell'jnvestiture da loro ottenute dall'Ecc.mo jllmo de Feudi: Per le quali cose tutte si comprende, e si conclude, che sia certa l'usurpazione della Giurisdizione col mero, e misto jmperio fatta da quei Feudatarj nelle prime jnvestiture, dai quali non appare essere stata nominatamente specificata.

Fino a questo segno io aveva fatto pensiero, che dovesse bastare la dichiarazione di questa seconda parte, ma avendo poi considerato, che la verità non può esser perfettamente conosciuta senza risolvere li contrarj, li quali sogliono talvolta render gli Animi de Giudici sospesi, e dubbiosi, in quella guisa appunto, siccome dice il Filosofo, che avviene a coloro, li quali non sanno a che parte piegare. Ho stimato però necessario per maggiormente stabilire la sopradetta conclusione di rimover in questo luogo ogni objetto, prima di passare all'altre due proposizioni da me intraprese a spiegare per compimento dell'opera. jl che farò con ogni brevità col riferire in sostanza quelle contrarietà, le quali sembrano essere più essenziali, e con portare la loro resoluzione con ragioni facili, ed efficaci senza moltiplicare in parole, ed in discorsi superflui.

Primieramente dunque io vedo farsi un'opposizione d'una comune opinione de Dottori siccome abbiamo detto di sopra, li quali hanno affermato, che quando dal Prencipe vien conceduto un Feudo cum jurisdictione s'intende la concessione anco col mero, e misto jmpero per una ra-

gi

gion unica da loro considerata, cioè che il Nome di Giurisdizione ingenere comprenda in se il mero, e misto impero, come sua specie, e che dovendosi le Grazie de Prencipi ampiamente interpretare, concludono però, che la concessione si debba estender a tutte le specie che sotto nome di Giurisdizione sono contenute. La seconda pare, che stringa maggiormente, e questa è una prescrizione non solamente di 30, o 40 anni, ma di tempo immemorabile, e che eccede le centinaja, entro la quale nonvi è Legge, che admetta la restituzione del tempo, e pregiudica non tanto alli particolari interessi, ma alli pubblici del Prencipe, ed a quelli delle Chiese istesse, le quali hanno privileggi amplissimi.

Terzo pare anco, che levi la dubbietà la decisione dell'Eccmo Senato 1436. 9. Maggio per la quale viene dichiarato, che quando occorerà alcun caso Criminale nelle Giurisdizioni d'alcun Prelato, Castellano, o Comunità della Patria la cognizione di quello debba aspettarsi alli medemi Giurisdicenti.

Quarto danno maggior forza all'opposizioni l'altre due decisioni dell'anno 1545 - 15 Febro. e 1547. 22. Agosto fatte in Giudizio tra li Ambasciadori del Parlamento da una, e quelli della Città di Udine con gli Avvocati Fiscali dall'altra, nella quale fu dall'Eccmo Senato espressamente terminato, che fossero li Feudatarj conservati in quelle Giurisdizioni, ed antiche consuetudini, nelle quali erano stati sino a quel tempo.

S'aggiunge per quinto la Parte 1587. con l'investiture ottenute in quei tempi dagl'Illmi Sri Proveditori sopra li Feudi.

E finalmente per sesto s'oppone, che l'ultime investiture ottenute l'anno 1620. furono concedute con un precedente rigoroso esame di tutte le ragioni de Feudatarj, onde però, che non debbano, ne possano per Giustizia esser ritrattate.

Queste sono l'opposizioni, le quali universalmente risguardano l'interesse di tutti li Feudatarj. Pare anco, che vengano considerate alcune altre de particolari Giurisdicenti; ma sopra queste io non intendo difendermi con particolari

risposte in questo luogo, ma (se mi sarà comandato) lo farò poscia facilmente in altra occasione.

Tutte le sopradette opposizioni, e ciascuna per se stessa sembrano (non si può negarlo) valide, ed efficaci, ma se col proprio termine di ragione sono considerate, appare chiara la verità in contrario.

E cominciando dalla prima, che a prima faccia pare una macchina quasi inespugnabile, mentre viene apportato esser la più comune opinione de Dottori, che nella concession fatta da alcun Prencipe di feudo con Giurisdizione s'intende la concessione anco col mero e misto impero: Dico che nel presente caso de Feudi, e delle Giurisdizioni del Friuli non può aver luogo la detta opinione dei Dottori, e deve esser stimata poco valida la ragione da loro considerata, perchè questa resiste all'espressa mente, e volontà del Prencipe, che concesse l'investiture; e perchè all'opinione de Dottori è contraposta la decisione espressa di tutti li Prencipi, li quali (nel presente caso specialmente) devono esser anteposti a quante opinioni di Dottori siano state, quando anco la ragione non favorisce il senso de Prencipi la volontà de quali fu sempre, però con ragione stimata nelle concessioni de Feudi, nella quale secondo le regole insegnate da tutti li Giurisconsulti propriamente stat pro ratione voluntas.

Ma per discorrer anco sopra la ragione fondamentale addotta da alcuni Giurisconsulti in contrario, dico primieramente che contro di loro hanno disputato, e sostenuto opinione diversa fra gli altri praeclarissimi Giurisconsulti Bald. Ang. et Jas. li quali asseverantemente affermano, che nella concessione dal Prencipe fatta cum jurisdictione semplicemente non s'intenda concesso il mero, e misto impero: Secondariamente io dico, che la ragione considerata in contrario, cioè, che le Grazie de Prencipi si debbano ampiamente estendere, fondata per avventura, perchè le volontà degli Uomini si dimostrano, e con parole espresse, e con interpretativa estensione, e perchè è una virtù stessa del tacito ed espresso, dico

che

che la regola sopradetta, e ragione di sopra considerata non può esser addattata al caso delle concessioni dell'Investiture, nelle quali il Prencipe non presta semplicemente l'assenso / nel qual caso ha luogo la regola, che par est virtus taciti, ac expressi / ma concede egli la potestà di giudicare, ch'è cosa diversa dal semplice assenso, nel qual caso è regola certa di ragione, che non basta il tacito consenso, ma è necessaria la concessione espressa, siccome anco l'istessa ragione prescrive, che quando in alcuna azione si riceve la licenza da chi può concederla, non si presume giammai concessa per tacito consenso, ma deve apparire la Licenza espressamente dichiarata —

Inoltre quando si procura d'investigare qual fosse la volontà d'alcuno in principio, ciò s'argomenta dalle azioni posteriormente da lui fatte: Onde vedendosi manifesto nel particolare delle investiture concedute a principio alli Feudatarj del Friuli, che dalli Patriarchi è stato posteriormente dichiarato, che non fu lor mente, che il mero impero potesse da Feudatarj esser esercitato, si rende certa, ed espressa la loro volontà: sicchè non è bisogno di disputa sopra la tacita interpretazione, ò estensione di quella, e così resta risolto questo primo capo, così con la resoluzione della ragione fondamentale dei Giurisconsulti come maggiormente con l'espressa dichiarazione fatta da tutti li Prencipi, e da medemi Patriarchi.

La seconda opposizione circa la prescrizione pare certo mezzo potente, essendo che non vi è dubbio, che la Giurisdizione si può aquistare anco con la prescrizione, Questo fondamento però facilmente si risolve, perciochè siccome non si nega la conclusione che la Giurisdizione s'aquisti in uno de due modi, o con privilegio espresso, o con la prescrizione, la quale ha forza di titolo, e di privilegio espresso, così per costante anco s'afferma, che questa ha luogo, quando non appare il titolo della prima concessione, ma ritrovandosi questo, ch'è certo, cessa quello della prescrizione, ch'è presunto, ed in conseguenza cade ogni possesso ancorchè da tempo immemorabile esercitato: il che fra gli altri viene maravigliosamente esplicato dal dottissimo Feudista Ippolito Camillo Corte nel suo Trattato Feudale con queste parole: Illud perpetuo menti tenendum est, quod ubicumque con-

sta

istaret de originali titulo Concessionis, et ille titulus esset invalidus, et nullus, vel vitiosus, prescriptio, et usus immemorabilis ex vi illius tituli invalidi nihil operatur, et ex hac causa in Tribunali Regie Camere plures Centenarie cum omnibus requisitis judicate fuerunt nullius roboris. Sicchè avendo noi fatto constare l'invalidità del titolo delli Feudatarj cade ogni ragione della prescrizione da loro in contrario allegata.

Circa la terza opposizione io confesso per alcun tempo aver avuto qualche dubbio, che per le Ducali 1436. 9. Mag.º fosse stato dall'Eccmo Senato concessa autorità alli Feudatarj di giudicare casi d'ogni qualità anco spettanti al mero impero, ma essendo poscia fatto sopra di quelle il dovuto riflesso, ho chiaramente compreso, che la mente dell'Ecc.º Senato non fu di conceder in quel tempo alli Feudatarj maggior ragione di Giurisdizione, ma di concedere loro quella che ciascuno aveva: Onde se essi Feudatarj non avevano in quel tempo la ragione della Giurisdizione col mero, e misto Impero non l'acquistarono per la decisione 1436. e che tale fosse l'intenzione solamente dell'Eccmo Senato, ma si può dir anco delli medemi Feudatarj, le parole espresse nella sopradetta Ducale chiaramente lo manifestano, mentre nell'instanza dei Feudatarj essi così dimandano: Quoniam plerumque solent Mag.ci Locumtenentes Patrie cognoscere causas alicujus delicti, cujus punitio contra Delinquentes spectat DD. Prelatis, Nobb. et Comunitatibus Patrie, sub quorum, vel quarum jurisdictione comissum est, ideo supplices Ser.mo Dominio Venetiarum, quatenus dignetur specialem Comissionem et mandatum facere Mag.cis DD. Locumtenentibus futuris, et presenti quod non derogent in aliquo jurisdictioni, et approbatis consuetudinibus ipsorum DD. Prelatorum, et Comunitatum & e nella decisione della medema Ducale si dice: Volumus quod denuncias factas nostro Locumtenenti de malis commissis in jurisdictione alicujus Patrie, si ipse Locumtenens requireretur, ipse remittat illas ad jurisdictionem, cui spectabit. Si considerino dunque le parole dell'instanza de Feudatarj, mentre dimandano, quod non derogent in aliquo

ju=

jurisdictioni, et approbatis consuetudinibus, e da questa chiaramente appare, ch'essi pretendevano solamente la conservazione delle proprie ragioni, Giurisdizioni, e Consuetudini, ne si deve intendere la concessione a maggior intelligenza della stessa dimanda perchè nella stessa decisione si dice- Remittat ad jurisdictionem, cui spectabit; sicchè non si può da questo argomentare, che la Ser.ma Repub.ca avesse dichiarato che a tutti li Feudatarj spettasse la Giurisdizione del mero, e misto impero, perchè confermò solamente quella ragione di Giurisdizione, che ciascuno aveva- Per corroborazione di che si esaminino ancora le parole del sudetto Capitolo della medema Ducale, dove per nome del medemo Parlamento si fa separata instanza per la conservazione della Giurisdizione col mero, e misto impero che aveva la Città di Cividale, e l'instanza espressa nel sudetto Capitolo fu fatta con le seguenti parole- Secundo supplicet eidem Ser.mo Dominio Nostro Venetiarum, quod provideat, quod juridictio meri, et mixti imperij, quam habet nostra Civitas Civitatis Austrię in omnibus, et per omnia observetur. E nella decisione dell'Ecc.mo Senato si esprimono queste parole- Ad secundum respondemus, quod sumus contenti, quod jurisdictio meri, et mixti servetur Civitati Civitatis Austrię-

Ora dico io se nella prima supplica del Parlamento fosse stata compresa la Giurisdizione col mero, e misto impero, sicchè a tutti li Feudatarj, Prelati, Castellani e Comunità fosse conservata, non vi era bisogno d'altra particolar supplicazione separata con espressione di mero, e misto impero per la Città di Cividale, essendo cosa certissima, che in quei tempi, ed allora che fu fatta la sudetta deliberazione nel Parlamento, Cividale era compreso nelle altre Comunità, ch'entravano nel Parlamento stesso: onde resta rissolta affatto questa terza opposizione —

Con la risoluzione di questo terzo Capo resta abbatutto anco il quarto circa le decisioni 1345. 1547. nelle quali altro non si dice, se non che siano conservate le Giurisdizioni, e le Consuetudini approvate. Onde fa bisogno, che sia prima conosciuta qual consuetudine, e quali Giurisdizioni fossero a quei tempi approbate.

Quanto al quinto, e sesto Capo delle opposizioni sopra

dette si risponde, che non ostano le Investiture 1587. e 1620. perchè in ogni tempo, che sia fatto constare a S. Ser.tà, che la qualità di Giurisdizione in quelle specificata sia stata usurpata, si rendono le dette investiture ipso jure nulle così per disposizione di ragione comune, come per Terminazione dell'Eccmo Senato - Perciochè quanto alla ragione comune: L'Investiture si considerano in due modi, cioè si considera la prima investitura secondo la quale debbano essere regolate tutte le susseguenti, e si considerano queste come renovazioni, o propriamente confermazioni della prima, ne per le susseguenti s'intende mai derogato alle prime. anziche secondo l'opinione de Feudisti tutti, quando nelle seconde investiture fosse stata fatta alcuna alterazione, ancorchè coll'espressione della clausola ex certa scientia se però apparisce, o che il Prencipe fosse stato ingannato, o per errore avesse fatto esprimer detta Clausola, ciò non apporterebbe alcun pregiudizio al medemo Prencipe, sicche fatto egli capace della verità, non facesse la regolazione delle posteriori investiture, perciochè simil Clausola non è mai pregiudiziale al Prencipe, massime quando egli non ha avuto notizia delle cose, e probabilmente ha potuto avere di quelle ignoranza. Nelle investiture però sopradette non appare la sud.a Clausola espressa, onde tanto meno si può dire, che abbino quelle potuto portar alcun pregiudizio alle pubbliche ragioni.

In quanto poi che per le leggi della Ser.ma Repub.a l'investiture concedute l'anno 1587. e 1620. quando esse siano conosciute alterate dalle prime, non siano punto pregiudiziali alle ragioni di S. Ser.tà si vede esser ciò stato più volte dichiarato dall'Eccmo Senato, e particolarmente nella Parte 1563. 20 Xbre si dice, che li Usurpatori de Beni Feudali non possono in modo o tempo alcuno pretender beneficio, ne valersi del favore delle Leggi 1496. e 1506. e l'anno 1581. 20. Marzo fu dall'Ecc.o Consiglio di X. terminato nella Decisione fatta tra la Città di Udine, e li Castellani sopra il terzo gravame della Città, che fossero si osservate tutte le consuetudini circa il giudicare Cause Criminali; ma con la condizione espressa nel primo Capitolo della

Da

Decisione, nella quale fu dichiarato, che li Castellani dovessero nel termine di sei Mesi susseguenti presentare l'antiche loro Investiture da esser esaminate coll'informazione dell'Illmo Sr. Luogot.e d'Udine, e dell'Avvoc.o Fiscale di essa Città. Altrimenti che quelli, che non avessero ciò fatto s'intendessero non aver la Giurisdizione, il che non si vede, che sia giammai stato formalmente eseguito.

S'aggiunge la Decisione dell'Eccmo Senato l'anno 1587. 29. Maggio la quale espressamente dichiara, e risolve ogni dubbio, dicendosi in essa queste formali parole. Che siccome fu sempre mente della Rep.a Nrã di conservare alli Sudditi nella Patria del Friuli tutte le ragioni, che avevano innanzi l'anno 1430, così essendo conosciuto conveniente, che alle ragioni della Signoria Nostra non sii fatto alcun pregiudizio, ritrovandosi perciò l'antiche Investiture di chi possedeva jure Pheudi, anco avanti il tempo medemo, siano confermate, ma non si ritrovando, siano li successori legittimi investiti di nuovo senza pregiudicio della Signoria nostra, se in alcun tempo si ritrovassero le antiche Investiture.

Dalla qual Santissima Legge, siccome si comprende, che la mente dell'Eccmo Senato fu sempre, che li Feudi siano regolati secondo il tenore dell'antiche Investiture ottenute avanti l'anno 1420., così manifestissimo anco appare, che non furono queste presentate al tempo della rinovazione fatta l'anno 1587. Onde da tutte le sopradette considerazioni si vedono esser state risolte quelle opposizioni, che per parte delli Feudatarj ponno esser portate, sicchè resta chiara la Conclusione circa la usurpazione di sopra stabilita.

Dell'

Dell'Informazione de Feudi -
Parte Terza -

Presupposta l'usurpazione delle Giurisdizioni col mero e misto impero fatta da Feudatarj nell'investiture, da quali non appare da principio espressa la concessione del medemo, ch'è stato da noi considerato nella precedente seconda Parte, dobbiamo in questa terza apportare li pregiudizj da quelle venuti alli pubblici interessi, li quali dico versare circa tre Capi principali, cioè:

La Dignità dell'Illmo Rappresentante la Serma Repca
Le Pubbliche utilità.
L'amministrazione della Giustizia -

Dignità del Rappresentante il Prencipe chiamo io quella suprema Potestà di giudicare le sostanze, e le vite degli Uomini, la quale fu dalla mano di Dio conferita propriamente al solo Prencipe, come a suo Vice gerente in questo Mondo, onde d'essa nel suo Canone si dice. A Deo Potestates Hominibus fuerunt concesse et propter vindictam noxiorum gladium fuit permissum, ut Dei in malefactores ministri existerent: e per mostrare, che questa così degna potestà s'appartiene solamente al Prencipe, più apertamente la dichiararono gli istessi sacri Canoni: Regium Officium est proprium facere judicium et liberare de manu calumniantium vi oppressos, et peregrinis et viduis, qui facile a potentibus opprimuntur preferre auxilium.

Quindi perciò l'Imperator Federico sito in una costituzione del Regno di Napoli chiamò questa potestà Decus, et ornamentum regale.

Che questa potestà dunque così eminente fra le regali prerogative principalissima, e risplendente sii esercitata indifferentemente da tutti li Feudatarj del Friuli, e che l'Illmo Luogote non giudichi casi criminali, che di sole 45. Ville, e queste per avventura le più misere delle altre, pare per certo esorbitante, e contrario ad ogni ragione; per-

ciochè Regalia in inferiori a Principe exorbitant a jure comuni, et ideo non trahendę concessiones in consequentiam, quindi perciò dicono li Savj, che dignitas vilescit in Turba, sicchè secondo l'opinione d'Aristotele quando si divide la Giurisdizione in più parti, si diminuisce la pubblica dignità, la quale dalla moltitudine de Giurisdicenti riceve notabile detrimento, e perciò dicono anco li Giurisconsulti Feudisti, che non può il Prencipe conceder in Feudo, quantità tale del suo stato, che da simil infeudazione la sua dignità riceva lesione notabile, anzichè li medemi Giurisconsulti aggiungono, che se le alienazioni sono fatte da Prencipi di Feudi, e di Giurisdizioni anco con la reservazione della Sopranità solamente che simili alienazioni sono invalide, come pregiudiziali alla Dignità del Prencipe: E tanto stimo dover bastare di aver acennato sopra questo primo Capo.

Circa il secondo veramente della pubblica utilità dirò questo solo, che essendo per disposizione di ragione dovute le pene delle condanne alli Giurisdicenti del Luogo, senza che di quelle il Prencipe ne abbia alcuna parte, perciò la Camera Fiscale resta priva di questo utile essendo che le sudette condanne furono sempre, e sono proprie delli Giurisdicenti, siccome è notorio.

E pure la Decisione dell'Eccmo Senato 1439 la quale terminò, che siano quelle dovute alla Camera in quella guisa, ch'erano prima dovute alla mensa, o Camera Patriarcale, sopra de che non mi estenderò più oltre, bastandomi aver ciò accennato all'infinita Sapienza di S. Sertà.

E passando al terzo Capo dei pregiudizj il quale concerne l'amministrazione della Giustizia, ch'è parte essenzialissima del buon Governo di tutti li Stati, dico, che deve esser quella amministrata da persone intelligenti, e disinteressate, ed è perciò provisto santamente per legge di questa Ser.ma Repub.ca conformandosi in ciò a quella della

ra-

ragione cioè che non possa alcuno esser Giudice, o Assessore in quella Città, o Patria, della quale egli è nativo, ad ogni modo però non si può negare, che quasi tutta la Patria sia giudicata da Giudici Paesani, quali sono perpetui, ed è cosa notoria, che per il più non sono molto atti, avendo essi poca educazione, e minor esperienza, che sono le parti più singolari, e più potenti per la retta amministrazione la quale essendo da Feudatarj in questa Patria amministrata in prima, ed in 2da istanza, io non parlerò circa la prima, avendo li mesi passati la pubblica Sapienza terminato sopra ciò la contesa, che vertiva tra la Città d'Udine e la Patria, perchè sarebbe temerità la mia (sebbene io ho gran dubbio, che le ragioni pubbliche del Tribunale dell'Illmo Sigr. Luogotte non siano state rappresentate con quel termine, che si ricercavano li pubblici interessi, massime circa la Giurisdizione del mero, e misto Impero, e circa quella consuetudine dichiarata dall'Eccmo Consr di X. l'anno 1581.) ma tralasciando li pregiudizj di detta prima Instanza, mi appigliarò a quelli della seconda circa le prime appellazioni, le quali sono state introdotte in tutti quasi li Tribunali delli Giurisdicenti della Patria, eppure non vi è legge alcuna, che le conceda, anzi che ne meno a quelli, che hanno nelle prime Investiture l'espressa concessione del mero, e misto Imperio ponno per ragione aspettare le de prime appellazioni se queste non appariranno nell'Investiture nominatamente specificate. E questa conclusione è comunemente abbracciata dai più celebri, e famosi Giurisconsulti, e da loro comprobata con ragioni fondatissime, con gravi autorità, e con l'esempio de maggiori Prencipi della Cristianità dicendo fra gli altri Didaro Cavaruccia, che nel Regno di Spagna, dove sono molti Sri di Castelli, con tutto che nelle loro investiture sia espressa la concessione del mero, e misto Imperio, non perciò hanno essi la ragione delle prime appellazioni, le quali dopo la sentenza di prima instanza si devolvono ipso jure al Tribunal Regio, saggiungendo il me

de

demo Didaro, che sono nel Regno di Spagna alcuni pochi principali Feudatarj, li quali per privilegio espresso si chiamano primati per causa, che ad essi aspettano le prime appellazioni nella loro Giurisdizione, ed hanno questi maggior grado degli altri Feudatarj, ed il simile osservasi anco nel Regno di Napoli, ed in quello di Sicilia, attestano Mariso Freccia e Camillo Borello prestantissimi Giurisconsulti di quei Regni, siccome il medemo viene affermato osservarsi nel Stato Ser.mo del Duca di Savoja da Amadeo da Ponte acutissimo, e legalissimo Dottore del Piemonte, li quali tutti Giurisconsulti concordemente soggiongono, che per ragione di buon governo li Prencipi devono esser molto parchi nel conceder alli Feudatarj le prime Appellazioni, percioché nel concederle rendono più difficile il ricorso de sudditi al Rappresentante il loro Prencipe -

Ma che occorre, che io vadi mendicando Dottrine, e Leggi de Prencipi Stranieri, se dall'Ecc.o Cons.o di X. è stato ciò ben due volte espressamente determinato, l'una fu dell'anno 1549 - 7 - Maggio uditi in contraditorio giudizio gli Ambasciadori del Parlamento, quelli della Città di Udine, e l'Avvocato Fiscale d'essa Città d'Udine da una, e gl'Ill.mi Sig.ri Co: d'Aviano dall'altra, dicendosi nella decisione queste formali parole, e col Cons.o di X.ci e Zonta, dicemo, che l'intenzione nostra è, che non ostante sospensione alcuna che fosse stata fatta dagli Avogadori Nostri di Comun, le seconde instanze si devolvano immediate a Voi -

L'altra decisione fu quella dell'anno 1581 - in contraditorio giudizio tra gli Ambasciadori della Città d'Udine, e quelli del Parlamento, nella qual Terminazione si dice, Che li Feudatarj del Friuli, li quali pretendevano la ragione dell'Appellazione dovessero nel termine di mesi sei presentare li loro Privileggj, ovvero le loro antiche consuetudini, altrimenti passati li detti sei Mesi, quelli non averanno fatto constar le ragioni loro s'intendessero non

aver

aver tale Giurisdizione, onde non avendo mai quelli mostrato legittimamente dovrebbero esser dichiarati decaduti dalle loro ragioni circa le appellazioni, l'abuso delle quali è veramente grandissimo, pregiudiciale non tanto alli Pubblici interessi, quanto a quelli anco de Sudditi, li quali perciò sono anco stancheggiati in diversi Tribunali prima che avere il ricorso al Rappresentante il loro Prencipe.

Circa il qual interesse de Sudditi nella presente considerazione, che facciamo sopra l'amministrazione della Giustizia, io avevo fatto pensiere di passare sotto silenzio li danni, che tal volta ricevono essi Sudditi dalli Ministri d'alcuni Giurisdicenti, massime nella formazione de processi Criminali, perchè pare, che questa considerazione riguardi piuttosto il particolare. tutto ciò non voglio tralasciare le cause principali, dalle quali provengono moltissimi disordini. L'una è che in alcuna Giurisdizione si sogliono vendere al più offerente gli Officij, o siano di giurisdizione, o di Cancelliere, o di ministro, Onde coloro, che le comprano non fanno ciò per zelo d'amministrar Giustizia ma per fare avanzi nel Ministerio, volendo con tal maniera oltre il rimborso de denari spenduti sostenere anco le loro Famiglie, il che non può succedere, che con danno forse, e rovina de poveri Sudditi, e sebbene altre volte sono stati castigati simili Ministri dagl'Illmi Sri Luogoti, ad ogni modo però li danni sono stati quasi irremediabili.

La 2da cagione de sopradetti disordini proviene dalla poca intelligenza, ed esperienza, che hanno li Giudici Deputati da alcuni Giurisdicenti, mentre in molti Luoghi si vedono assister con titolo di Capitanio o di Giudice li servitori Attuali de medemi Giurisdicenti, persone, che nè per natura, nè per altra qualità sono atti a simili Ministerj, ed è ben vero, che in molti altri luoghi li Giurisdicenti deputano per loro Giudice alcun Giurisconsulto della Patria, o della Città.

Due altri disordini circa l'interesse de Suditti ho io praticato in alcune Giurisdizioni, a quali parmi sia neces-

sa

savio, che dal Supremo Prencipe sia con opportuno rimedio provisto; L'uno circa li depositi, che tal volta convengono farsi da alcuna delle parti nel progresso delle Liti nell'Officio de Giurisdicenti, percioche è alle volte avvenuto, che dopo finito il Giudizio, e spedita la causa, nel voler poscia levar li denari depositati, li poveri interessati hanno trovato molta difficoltà posta loro dal Giurisdicente medemo, che aveva ricevuto il Deposito, o dalli Cancellieri, appresso quali era stato fatto, ed ha bisognato, che l'Illmo Sr. Luogote. con mano Reggia ne faccia la reintegrazione, ed il rimborso.

L'altro disordine di non minor importanza è che in alcune Giurisdizioni è stato introdotto il sequestrar li Carri, e gli Animali, mentre transitano per li luoghi della loro Giurisdizione, e simili sequestri si fanno senza precedente cognizione di causa, e senza citare il povero viandante appresso il suo Giud.e competente. Per la qual cosa egli è necessitato fermare il viaggio nel luogo del sequestro, ed ivi consumare inutilmente il giorno, e le settimane super jure deliberandi vel non debendi, e nell'altro caso ricevono notabilissimo danno: E sebbene è decisione espressa, che simili sequestri fatti nei Carri, e negli Animali, particolarmente quando sono di transito, non possono esser conceduti da alcun Giurisdicente, ad ogni modo però se ne vedono ogni altro giorno ad eseguire. Onde l'applicare anco soprà ciò rimedio conveniente per correzione di simil abuso, sarà effetto proprio, e di Giustizia, e di carità; E tanto stimo dover bastare circa le considerazioni di questa terza Parte.

Dell'Informazione de Feudi -
Parte Quarta.

Quando era per accingermi ad esplicare la proposizione da me fatta in questa ultima Parte, la quale versa circa la regolazione dell'investiture io sono stato molto tempo coll'animo sospeso, se io dovevo, o se mi era lecito far sopra ciò alcuna considerazione, parendomi, che potesse essermi ascritto a troppa presunzione, il voler discorrer sopra particolar materia, la quale è cibo proprio della Sapienza del Prencipe, a cui s'aspetta il considerare, e discorrer se si possa per atto di Giustizia, e se convenga per ragione di buon governo dopo un corso sì lungo di tempo regolare, e riformare quegli abusi, li quali (ancorchè tali fossero conosciuti) pare che con una inveterata consuetudine abbino aquistato ragione di giusta pretensione, onde la loro regolazione dovesse parere novità reprobata, così dalle leggi di ragione comune, dicendo il Legista minime sunt mutanda quae interpretationem habere continuam come dai Documenti politici, fra quali fu molto singolare quello, che disse Augusto al Senato di Roma, dicendoli: Ut leges firmiter teneant rem nec quidquam in illis mutarent, nam quae eadem semper manent, etiam si sint non nihil vitiosa, meliora tamen sunt iis, quae subinde quamvis in melius immutantur.

Ma avendo poscia fatto la dovuta considerazione sopra la Commissione datami dall'Ecc.mo Senato, dal quale mi viene incaricata la perfezione del libro da me intrapreso nella materia de Feudi, come grandemente utile e necessaria per vantaggio de pubblici interessi, ho perciò giudicato convenirsi al mio debito l'adempire tutte le proposizioni da me fatte, con quelle considerazioni, che puono provenire dalla debolezza del mio ingegno avvalorate però da un zelantissimo, e devotissimo affetto come suddito, e ministro verace d'un tanto Prencipe. Onde ripigliando una delle due proposizioni, discorrerò semplicemente, se per atto di Giustizia distributiva possa il Prencipe dopo un lungo corso di

di tempo restituire li Feudi, e le Giurisdizioni nel primo loro essere, lasciando io le proprie considerazioni circa la ragione del buon governo a chi per avventura con maggior felicità di discorso, e con vera esperienza de governi politici può far conoscer quanto giovevole sia al Prencipe per la conservazione de suoi stati il rinovare, e ridurre alla primiera loro osservanza gli ordini, e le Leggi abusate, mediante una giusta, e pontuale dimostrazione, che lasci memoria a Posteri per lungo tempo. Dico dunque, che presupposte l'usurpazioni fatte da Feudatarj della Giurisdizione col mero, e misto jmpero, convien assolutamente per atto di Giustizia il restituir quella nella primiera loro forma senza riguardo alcuno, o di lunghezza di tempo, o di alterazione, o d'altre forme d'jnvestiture fatte da chi si voglia. Per fondamento della qual conclusione io considero principalmente quello, nel quale convengono tutti li Feudisti, cioè, che nella materia Feudale s'attende il tenor della prima jnvestitura, la quale si dice esser la radice, ed il fondamento di tutte le altre, le quali secondo quella si devono intendere, ed interpretare, e perciò convengono concordemente tutti li Giurisconsulti, che per conoscer la propria Natura, e qualità vera del Feudo si debbano ponderar bene li patti, e le condizioni espresse nella prima jnvestitura, contro la forma della quale se nelle susseguenti fosse stato, o per errore, o per malizia fatta alcuna alterazione, sicchè per questo fossero mutati li patti, e condizioni della prima non si deve però in tal caso aver alcun riguardo alla mutazione fatta, ma debbano le susseguenti esser regolate conforme in tutto alle prime non solamente nella forma sostanziale de patti, e delle condizioni, ma nell'espressioni, e nello stesso stile litterale; E perciò disse notabilmente fra gli altri il dottissimo Baldo, che nella materia Feudale si deve aver riguardo alla forma originale delle jnvestiture, la renovazione delle quali essendo stata introdotta dai Prencipi

per

per confermazione, non deve ella servire per derogazione delle prime, e perciò dobbiamo concludere con tutti li Feudisti, che le parole dell'ultime investiture si debbano intendere, ed interpretare in tutto secondo la natura particolare della prima –

Il che tanto maggiormente deve dirsi in quelle dei Feudi, e delle Giurisdizioni del Friuli quanto che in quelle concedute dai Rappresentanti la Ser.ma Republica si vede espressamente dichiarato, che la loro mente non fu mai di voler conceder nuove Investiture, ne meno di far alterazione de patti, o di condizioni, ma semplicemente di rinovar quelle, che prima erano state concedute dai Patriarchi: il che si comprende manifesto dalla Clausola inserta in tutte le Investiture ottenute dopo la volontaria dedizione della Patria sotto il felicissimo Dominio di questa Ser.ma Repub.ca, mentre in quelle si dice: Eo jure quo antea cognoverunt a Rev.mis Patriarchis: Per la quale appar chiaro, che l'intenzione pubblica fu di confermare semplicemente, e non di aggiungere maggior ragione ai Feudatarj, onde non conviene al termine proprio di Giustizia, che da questa confermazione si cavi un'estensiva interpretazione, la quale cagioni effetti in tutto contrarj alla stessa pubblica volontà, perchè sarebbe propriamente confonder il termine d'interpretare la volontà del Prencipe coll'estender l'intelligenza della stessa volontà, che sono fra loro affatto diversi, e contrarj, anzichè soggiungono li Giurisconsulti, che se nelle seconde Investiture appare alcuna diversità dalle prime, alle quali il Prencipe ebbe senso, che quelle si confermassero, si presume, o che il Prencipe sia stato ingannato, o che per dimenticanza si sia lasciato indurre a conceder la seconda, contro la qual presunzione dicono li Dottori stessi, non si dà prescrizione –

La sopradetta verissima conclusione universalmente da tutte le Scuole de Giurisconsulti abbracciata si vede esser stata anco da tutti li Prencipi in ogni tempo approbata non ostante alcuno benchè longhissimo corso di tempo, e non ostante anco alcuna Clausola, che nelle seconde In-

ve

vestiture fosse stata inserta, ancorchè si dicesse ex certa scientia di che ne abbiamo portate le Dottrine di sopra nel fin della 2da parte nel versicolo la seconda opposizione, e ne potrei anco in questo luogo apportare infiniti esempi de medemi Prencipi, quando non mi accadesse, che ciò fosse per riuscire di molto tedio, e forse affatto superfluo. Non devo però lasciar di riferirne due stimati da me molto proprj, ed adattati alla materia di cui si tratta al presente, l'uno è d'alcuni Castellani nella Francia, e l'altro è individuo d'alcuni Castellani del Friuli.

Riferisce Gio. Coponio Giurisconsulto Francese, che in quel Regno sono Castellani di due qualità, altri de quali riconoscono il Feudo dai Baroni, ed altri lo riconoscono immediatamente dalla Maestà Reggia, gli uni, e gli altri però per forma delle loro antiche investiture, hanno facoltà di giudicare in Cause Civili solamente, e con limitata Giurisdizione fino a soldi 60. alcuni di questi Castellani l'anno 1573. avevano ottenuto da S. Maestà certa concessione alterata in virtù della quale esercitavano la Giurisdizione non più limitata, ma assoluta in tutte le cause, tanto Civili, che Criminali. Gli Avvocati Fiscali di quella Corte avveduttisi dell'usurpazione fatta dai Castellani proposero contro loro la regolazione nel Parlamento della sudta Concessione asserendo, che la mente di S. Maestà non era stata d'estender e d'ampliar la loro Autorità, ma solamente di confermarla. Li Castellani si difendevano col scudo dell'ultima investitura ottenuta dal defonto Re, e sopra di quelle appoggiavano tutte le loro ragioni finalmente essendosi trattata la causa, fu da quello terminato, che le Giurisdizioni de Castellani dovessero esser riformate, e ritornate nel primiero loro stato, non ostante la Concessione fattali da S. Maestà, essendo anco li medmi Castellani stati condannati in tutte le spese della causa.

Nel Friuli poi vi è un esempio notabilissimo contro li Conti di Polcenigo, li quali mentre avevano fatto inserire nella rinnovazione delle loro Investiture la clausola cum mero,

et

et mixto jmperio, la quale nelle prime non si vedeva espressa, li Comuni di quella Giurisdizione dimandarono regolazione di quella jnvestitura avanti l'Jllmo Sig.r Luogot.e di quel tempo. Dopo la formazione di voluminoso Processo, dovendo S. S. Jllma sopra quello proferire sentenza, stimò per sua prudenza dover delegare la sudetta Causa al dottissimo Giacomo Alvaroto preclarissimo Feudista di quel tempo, dal quale fu con molta maturità estesa la sentenza con fondamenti giuridichi, avendo quel prestantissimo Giurisconsulto terminato, che le sopradette jnvestiture de' Conti di Polcenigo dovessero esser riformate, sicchè per quelle agli Uomini, ed ai Comuni di quel Contado non fosse apportato alcun pregiudizio. Questa sentenza in forma di consulto decisivo è registrata fra li Consigli Feudali d'Alberto Bruno nel Cons.o 57. il quale comincia: jn causa, et questione vertente coram Mag.co et Sp. D. Locumtenente Patriæ F. J.

Parmi dunque d'aver fino a questo segno assai fondatamente fatto conoscer, che per atto di Giustizia deve il Prencipe restituir nella primiera loro forma l'jnvestiture senza alcun riguardo di lunghezza di tempo, o d'alterazione d'altre forme, il che tanto maggiormente deve farsi nella presente occasione, quanto che chiaramente abbiamo fatto conoscere, che all'atto di Giustizia sono unite la riputazione, e l'utilità publica.

Resterebbe, che per adempire pontualmente le proposizioni da me fatte sopra l'jnvestiture de Feudi Giurisdizionali io accenassi in questo luogo alcuna cosa circa il modo della loro reintegrazione, ma perchè io conosco questo punto troppo sproporzionato alla mia imbecillità con un riverente silenzio starò ammirando le santissime deliberazioni della Pubblica Sapienza, bastando a me d'aver rappresentato al Medico un Corpo gravemente infermo, con le ragioni vere dell'infermità, che sono le alterazioni dell'jnvestiture, e d'averle fatto conoscer gli effetti pessimi, che da quelle sono venuti, spero, che dalla publica Sapienza saranno applicati i rimedj proporzionati, e medicine resolutive, e poscia per ostare alle nuove radici, prescritti ordini, e regole preservative per ri-

me

mediar in un'istesso tempo ai mali passati, e per chiuder il passo agl'inconvenienti futuri - Jo non aggiungo in questo luogo alcun' altra considerazione circa li Feudi semplici Censuali, siccome era stato da me proposto a principio, percioche avendo l'Ecc.mo Senato nella Ducale 22. xmbre 1624. incaricato all'Jll.mo Bollani, che con ogni suo spirito dovesse penetrare con quali mezzi, e vie che per ciò fossero parute espedienti, se ne fossero stati occultati, o in altra maniera usurpati, stimai ottimo mezzo per venire in cognizione di questa verità il praticar l'afitto di Corfe, e metter io stesso la mano nella piaga, siccome io feci assieme col S.r D.r Rossi, con la qual occasione scopersi li molti, e gravi disordini e li abusi pregiudiziali alli pubblici interessi introdotti dalli possessori di essi Feudi, di che avendo io con una mia Scrittura fatto consapevole l'Jll.mo S.r Federico Sanudo, e da lui essendo quella stata trasmessa all'Ecc.mo Senato fu poscia dalla somma prudenza di S. Ser.tà formata la parte dei 17. Febr.o 1633 - con la quale fu data notabilissima regola alli pred.ti Feudi, per maggior dichiarazione della quale fu poscia anco aggiunta l'altra Parte 1635 14. Agosto -

Piaccia alla Divina Bontà, che queste mie fatiche, quali elle siano, riescano ugualmente fruttuose all'interesse di V. Ser.tà come furono già a quello profittevoli le sostanze della mia Casa, le quali nell'erezione della Fortezza di Palma restarono tutte distrutte, sicchè io possa giustamente gloriarmi d'aver impiegato assieme con le fortune anco ogni mio talento ed ogni mio studio in servizio della Ser.ma Rep.ca di Venezia, il che sia sempre a laude della Santissima Trinità, dell'Jmmacolata Vergine, e del glorioso S. Marco -

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

gion unica da loro considerata, cioè che il Nome di Giurisdizione ingenere comprende in se il mero, e misto impero, come sua specie, e che dovendosi le Grazie de Prencipi ampiamente interpretare, concludono però, che la concessione si debba estender a tutte le specie, che sotto nome di Giurisdizione sono contenute. La seconda pare, che stringa maggiormente, e questa è una prescrizione non solamente di 30, o 40 anni, ma di tempo immemorabile, e che eccede le centinaja, entro la quale nonvi è Legge, che admetta la restituzione del tempo, e pregiudica non tanto alli particolari interessi, ma alli pubblici del Prencipe, ed a quelli delle Chiese istesse, le quali hanno privileggi amplissimi -

Terzo pare anco, che levi la dubbietà la decisione dell'Eccmo Senato 1436. 9. Maggio per la quale viene dichiarato, che quando occorerà alcun caso Criminale nelle Giurisdizioni d'alcun Prelato, Castellano, o Comunità della Patria la cognizione di quello debba aspettarsi alli medesimi Giurisdicenti

Quarto danno maggior forza all'opposizioni l'altre due decisioni dell'anno 1545 - 15 Febro e 1547. 22. Agosto fatte in Giudizio tra li Ambasciadori del Parlamento da una, e quelli della Città di Udine con gli Avvocati Fiscali dall'altra, nella quale fu dall'Eccmo Senato espressamente terminato, che fossero li Feudatarj conservati in quelle Giurisdizioni, ed antiche consuetudini, nelle quali erano stati sino a quel tempo -

S'aggiunge per quinto la Parte 1587. con l'investiture ottenute in quei tempi dagl'Illmi Sri Proveditori sopra li Feudi